

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 luglio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione, del 18 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli (18CE1472)..... Pag. 1

Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (18CE1473)..... Pag. 8


Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (18CE1474)..... Pag. 10

Decisione di esecuzione (UE) 2018/749 della Commissione, del 18 maggio 2018, relativa al riconoscimento della relazione della Croazia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1475)..... Pag. 12


Publicati nel n. L 125 del 22 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/750 della Commissione, del 22 maggio 2018, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (18CE1476)..... Pag. 14

Decisione (UE) 2018/751 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito al passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo (18CE1477)..... Pag. 16



<u>Decisione (UE) 2018/752 del Consiglio, del 14 maggio 2018, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 99ª sessione del comitato per la sicurezza marittima, in relazione all'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, all'approvazione di orientamenti pertinenti sulle informazioni operative per i comandanti in caso di allagamenti di navi da passeggeri costruite prima del 1º gennaio 2014 e all'adozione di modifiche al codice internazionale di applicazione delle procedure per le prove antincendio, versione 2010 (18CE1478).....</u>	Pag. 19
<u>Decisione (UE) 2018/753 della Commissione, del 22 maggio 2018, che conferma la partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (18CE1479).....</u>	Pag. 21
<i>Publicati nel n. L 126 del 23 maggio 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/754 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (18CE1480).....</u>	Pag. 23
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1481).....</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione, del 23 maggio 2018, che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (18CE1482).....</u>	Pag. 31
<u>Decisione (UE) 2018/757 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (18CE1483).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione, del 23 maggio 2018, riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla peste suina africana in Ungheria [notificata con il numero C(2018) 3250] (18CE1484).....</u>	Pag. 38
<u>Decisione n. 1/JP/2018 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, del 27 aprile 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio [2018/759] (18CE1485).....</u>	Pag. 40
<i>Publicati nel n. L 128 del 24 maggio 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (18CE1486).....</u>	Pag. 43
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (18CE1487).....</u>	Pag. 58
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (18CE1488).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (18CE1489).....</u>	Pag. 91
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (18CE1490).....</u>	Pag. 110




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/765 della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara (18CE1491).....</u>	<i>Pag.</i> 115
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/766 della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE1492).....</u>	<i>Pag.</i> 116
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (18CE1493)..</u>	<i>Pag.</i> 118
<u>Decisione (UE) 2018/768 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 55ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (18CE1494).....</u>	<i>Pag.</i> 119
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/769 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (18CE1495).....</u>	<i>Pag.</i> 122
<u>Decisione (UE) 2018/770 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (18CE1496).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1497).....</u>	<i>Pag.</i> 124

Publicati nel n. L 129 del 25 maggio 2018

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29 dicembre 2017) (18CE1498).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u> Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29 dicembre 2017) (18CE1499).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u> Rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23 dicembre 2015) (18CE1500)</u>	<i>Pag.</i> 127

Publicato nel n. L 126 del 23 maggio 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/746 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione⁽²⁾ stabilisce il termine entro il quale i beneficiari possono modificare le domande uniche o le domande di pagamento a seguito della comunicazione dei risultati dei controlli preliminari. Per garantire parità di trattamento tra i beneficiari è opportuno far sì che, dopo il termine ultimo previsto per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, tutti i beneficiari dispongano sempre dello stesso numero di giorni per poter modificare la domanda unica o la domanda di pagamento.
- (2) L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco, si debbano effettuare ispezioni fisiche in campo. Le nuove tecnologie, quali i sistemi aeromobili senza pilota, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori GNSS collegati ad EGNOS e Galileo e i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altri dispositivi, forniscono informazioni pertinenti sulle attività svolte sulle superfici agricole. Al fine di ridurre l'onere dei controlli per l'autorità competente e per il beneficiario, in particolare il numero delle ispezioni fisiche in campo, e di promuovere l'uso delle nuove tecnologie nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a prove pertinenti raccolte grazie a tali tecnologie e a qualsiasi altra prova documentale appropriata per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno interessata, nonché il rispetto dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità. Se tali prove non dovessero portare a risultati definitivi, si dovrebbe continuare a ricorrere necessariamente alle ispezioni fisiche in campo.
- (3) Le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo, forniscono dati pertinenti, esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili che consentono di monitorare tutte le superfici agricole degli Stati membri. È opportuno autorizzare gli Stati membri o le regioni ad utilizzare un metodo alternativo per effettuare i controlli, avvalendosi sistematicamente di tali dati o di dati analoghi e trattandoli in modo automatizzato nonché dando seguito ai casi in cui tale trattamento automatizzato non porti a risultati definitivi, senza

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).



per questo compromettere l'efficacia del sistema nell'offrire il livello di garanzia necessario per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese (sistema denominato, di seguito, «monitoraggio»). È pertanto opportuno istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali tali controlli effettuati tramite monitoraggio in uno Stato membro o in una regione possono sostituire i controlli in loco connessi alla superficie.

- (4) Qualora i controlli effettuati tramite monitoraggio consentano all'autorità competente di concludere che occorre irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (¹), è opportuno stabilire che il controllo in loco di follow-up di cui all'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non è necessario.
- (5) Tenendo conto delle necessità di investimento iniziali da parte dell'autorità competente per la sostituzione dell'attuale metodo dei controlli in loco con il sistema dei controlli effettuati tramite monitoraggio, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità che consenta il ricorso a questi ultimi solo per regimi di aiuto, misure di sostegno o tipologie di operazione specifici, contemplando nel contempo la possibilità di introdurli gradualmente per un determinato regime di aiuto o una data misura di sostegno. Durante il periodo di introduzione graduale, che dovrebbe essere limitato nel tempo per poter garantire parità di trattamento tra i beneficiari, nuove disposizioni dovrebbero permettere agli Stati membri o alle regioni di estendere progressivamente il ricorso ai controlli tramite monitoraggio all'intera superficie interessata dal regime di aiuto o dalla misura di sostegno. Tale approccio consentirà agli Stati membri o alle regioni di prepararsi alla piena applicazione del monitoraggio, perfezionando nel contempo le procedure di follow-up e gli strumenti informatici utilizzati per l'analisi dei dati. Nel caso in cui siano limitati a superfici selezionate in base a criteri ben definiti, oggettivi e non discriminatori, i controlli tramite monitoraggio dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari operanti su tali superfici.
- (6) È opportuno stabilire una percentuale minima di controllo per far sì che, nel caso in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non fossero pertinenti, i controlli riguardanti il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i requisiti e gli altri obblighi siano soddisfacenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l'autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e di altri obblighi che non possono essere controllati.
- (7) I risultati delle analisi automatizzate dei dati ottenuti dai satelliti Sentinel di Copernicus o di dati analoghi possono essere, per i beneficiari, uno strumento di aiuto ai fini del rispetto dei requisiti. Ai beneficiari dovrebbero essere trasmesse segnalazioni su possibili casi di non conformità e, a tal fine, le autorità nazionali dovrebbero avere l'obbligo di istituire strumenti adeguati. È opportuno far sì che la comunicazione di questi risultati ai beneficiari non venga interpretata come una notifica dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco. Il beneficiario, inoltre, dovrebbe avere la possibilità di modificare la domanda di aiuto o la domanda di pagamento al fine di correggere la propria dichiarazione sull'uso di una superficie agricola, a condizione che le disposizioni applicabili siano state rispettate. È altresì opportuno consentire agli Stati membri di fissare un termine ultimo entro il quale tali modifiche possono essere accolte.
- (8) È opportuno chiarire che le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento di un controllo in loco non dovrebbero rientrare nella popolazione di controllo da cui prelevare i campioni necessari ai fini del rispetto delle percentuali minime di controllo. È inoltre opportuno disporre che queste domande o i dati relativi a tali richiedenti siano utilizzati per verifiche incrociate miranti ad individuare eventuali doppioni di domande di aiuto ricevibili e informazioni pertinenti ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.
- (9) Per chiarire l'ambito di applicazione dei controlli in loco riguardanti l'obbligo di riconversione per i casi di inosservanza relativi ai prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, è opportuno disporre che tali controlli siano effettuati su parcelle che devono essere riconvertite, in modo da verificare se l'obbligo di riconversione è stato rispettato.
- (10) Per consentire agli Stati membri di ottimizzare la selezione del campione è opportuno prevedere maggior flessibilità nel selezionare i campioni di controllo di cui agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il metodo di selezione obbligatorio dovrebbe essere sostituito da principi generali riguardanti le modalità di combinazione dei campioni. Per ottenere un tasso di errore rappresentativo si dovrebbe inoltre prevedere un campione casuale minimo per ciascuno dei regimi di aiuto e per ciascuna delle misure di sostegno. Per poter continuare ad applicare l'approccio basato sul rischio per i controlli riguardanti il pagamento per l'inverdimento è altresì opportuno definire il metodo di selezione dei campioni di controllo pertinenti.

(¹) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).



- (11) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema integrato e di ridurre i tempi di esecuzione dei controlli, la possibilità di limitare i controlli relativi alla misurazione della superficie a un campione casuale del 50 % delle parcelle agricole dichiarate dovrebbe essere estesa anche ai controlli riguardanti l'ammissibilità.
- (12) Per vigilare sull'attuazione dei controlli tramite monitoraggio è opportuno prevedere un obbligo di notifica per gli Stati membri.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (14) Per far sì che gli Stati membri possano utilizzare quanto prima le nuove tecnologie nel quadro dei loro sistemi integrati di gestione e controllo, le nuove norme sulle domande uniche, sulle domande di pagamento e sui controlli dovrebbero essere applicate a decorrere dall'anno di domanda 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

- (1) l'articolo 15 è così modificato:
 - a) è inserito il seguente paragrafo 1 *ter*:

«1 *ter*. In caso di controlli effettuati tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 *bis*, il beneficiario può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'uso di singole parcelle agricole a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.»;
 - b) il paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

«2 *bis*. Le modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 *bis* sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»;
 - c) è inserito il seguente paragrafo 2 *ter*:


«2 *ter*. Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 *ter* sono comunicate all'autorità competente entro la data stabilita dall'autorità stessa. Tale data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento al beneficiario della prima rata o dell'anticipo a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»;
 - d) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del primo comma, l'obbligo di cui all'articolo 40 *bis*, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco.»;
- (2) all'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.»;
- (3) all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

«I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.»;



(4) all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;»;

(5) all'articolo 33 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.»;

(6) l'articolo 34 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo.

2. Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione garantisce che:

a) una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 30, lettere da a) a f) e lettera h), e all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sia selezionata in modo casuale;

b) una percentuale compresa tra lo 0,6 e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), sia selezionata in modo casuale;

c) una percentuale compresa tra il 4 e il 5 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), sia selezionata in modo casuale;

d) il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e lettera h), sia selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.

Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.

3. Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l'articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.


Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in modo casuale conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) e c), o gli ulteriori beneficiari selezionati in modo casuale conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, o entrambi. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo.

Ai fini dell'articolo 32, gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare misure di sviluppo rurale specifiche che si applicano ai beneficiari.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Ai fini degli articoli da 30 a 33 e dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera c), è possibile utilizzare lo stesso beneficiario per rispettare alcune delle percentuali minime di controllo previste, purché ciò non pregiudichi l'efficacia della selezione dei campioni basati sul rischio ivi contemplata.

Il controllo in loco riguardante i beneficiari selezionati può essere limitato al regime di aiuto o alla misura di sviluppo rurale per i quali essi sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto o delle altre misure di sostegno per cui essi hanno presentato domanda risultano già rispettate.»;



- c) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale;»;
- (7) l'articolo 38 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. I controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco possono essere limitati a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, si procede alla misurazione e ai controlli di ammissibilità per tutte le parcelle agricole oppure all'estrapolazione di conclusioni dal campione.»;
- b) al paragrafo 7, le parole «articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014» sono sostituite dalle parole «articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014»;
- c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «Ove appropriato, sono effettuate misurazioni distinte sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.»;
- (8) all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.»;
- (9) all'articolo 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione o altre prove pertinenti da essa richieste non consentano di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera ritenuta soddisfacente;»;
- (10) è inserito il seguente articolo 40 bis:

«Articolo 40 bis

Controlli tramite monitoraggio

1. L'autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:
- a) istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- b) effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- c) effettua controlli sul 5 % dei beneficiari soggetti ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno. Una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei beneficiari è selezionata a caso. La percentuale restante è selezionata sulla base di un'analisi dei rischi;
- d) informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c).

Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto.



2. Nel caso in cui l'autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l'esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7, 17 e 29 del presente regolamento e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014:

- a) non si applicano gli articoli 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 38 e 40 del presente regolamento;
- b) la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa effettuata a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è svolta sul 30 % della superficie o sul 20 % nel caso in cui lo Stato membro disponga di un sistema di autorizzazione preventiva.

3. L'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie o misura di sostegno o tipo di intervento, oppure nei confronti di determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad h).

Nei primi due anni di applicazione l'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In questi casi, nel secondo anno di applicazione le superfici oggetto di tali controlli sono più estese rispetto al primo anno.

Se l'autorità competente decide di effettuare i controlli conformemente al primo o al secondo comma, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai beneficiari soggetti ai controlli tramite monitoraggio.»;

(11) è inserito il seguente articolo 40 *ter*:

«Articolo 40 *ter*

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° dicembre dell'anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia deciso di effettuare i controlli tramite monitoraggio a decorrere dall'anno di domanda 2018, la comunicazione è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

(12) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:


«Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio conformemente all'articolo 40 *bis*, le lettere da b) a e) del primo comma non si applicano. La relazione di controllo indica i risultati di tali controlli a livello di parcella.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell'articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell'articolo 40 *bis*, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se tali controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.»;

(13) all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento oppure utilizzando i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.».



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1472



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/747 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiamide (ADB-CHMINACA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,


visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiamide («ADB-CHMINACA»), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 14 novembre 2017.
- (2) L'ADB-CHMINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili a quelli del THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma l'ADB-CHMINACA possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza dell'ADB-CHMINACA, per un verso, e il fatto che può rappresentare un tenore variabile ampio o sconosciuto nelle miscele da fumare, per l'altro verso, significa che essa presenta un elevato rischio di avvelenamento.
- (3) L'ADB-CHMINACA è disponibile nell'Unione europea almeno dall'agosto 2014 ed è stato individuato in 17 Stati membri. Poiché, data la natura dell'ADB-CHMINACA, l'ADB-CHMINACA non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni siano incomplete. Nella maggior parte dei casi l'ADB-CHMINACA sequestrata si presentava in forma di materiale erbaceo o vegetale e in forma di polvere e, in misura minore, in altre forme fisiche, ad esempio su carta assorbente. Sono stati eseguiti più di 630 sequestri nell'Unione.
- (4) Tre Stati membri hanno segnalato 13 decessi correlati all'ADB-CHMINACA. In almeno nove casi l'ADB-CHMINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, uno Stato membro ha segnalato tre casi non mortali di intossicazione acuta associata all'ADB-CHMINACA. Data la natura dell'ADB-CHMINACA, è probabile che il numero di casi individuati e segnalati di intossicazioni non mortali e di decessi causati dall'ADB-CHMINACA sia inferiore al reale.
- (5) Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali alla fabbricazione, alla distribuzione, traffico e fornitura dell'ADB-CHMINACA all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che l'ADB-CHMINACA è prodotto da aziende chimiche site in Cina.
- (6) L'ADB-CHMINACA è venduto solitamente, in piccoli e grandi quantitativi in negozi specializzati («head shop»), come miscela da fumare cosiddetta «euforizzante legale» («legal high») o sotto forma di polvere, nonché su Internet, come cosiddetto sostituto legale della cannabis. È anche possibile che sia venduto direttamente sul mercato delle droghe illecite. Poiché le confezioni di prodotti di questo tipo raramente espongono gli ingredienti, la maggior parte dei consumatori è inconsapevole del fatto di usare l'ADB-CHMINACA o persino cannabinoide sintetici in generale.
- (7) L'ADB-CHMINACA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso dell'ADB-CHMINACA per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.

⁽¹⁾ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Parere del 3 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale).



- (8) Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse all'ADB-CHMINACA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari presentati dalla sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (9) L'ADB-CHMINACA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. L'ADB-CHMINACA non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
- (10) Poiché 13 Stati membri controllano l'ADB-CHMINACA in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e quattro Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre l'ADB-CHMINACA a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi presentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, è opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo l'ADB-CHMINACA in tutta l'Unione.
- (12) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
- (13) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide («ADB-CHMINACA») è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 23 maggio 2019 gli Stati membri adottano le misure necessarie in conformità del loro diritto interno al fine di sottoporre l'ADB-CHMINACA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

18CE1473



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/748 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiamide (CUMYL-4CN-BINACA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiamide (CUMYL-4CN-BINACA), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 14 novembre 2017.
- (2) Il CUMYL-4CN-BINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili al THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma il CUMYL-4CN-BINACA possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza del CUMYL-4CN-BINACA, per un verso, e il fatto che può rappresentare un tenore variabile ampio o sconosciuto nelle miscele da fumare significa che presenta un elevato rischio di avvelenamento.
- (3) Il CUMYL-4CN-BINACA è disponibile nell'Unione europea almeno dall'ottobre 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 11 Stati membri. Poiché, data la natura del CUMYL-4CN-BINACA, il CUMYL-4CN-BINACA non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni siano incomplete. Nella maggior parte dei casi il CUMYL-4CN-BINACA sequestrato si presentava in forma di polvere o di materiale vegetale, mentre in misura minore presentava altre forme fisiche, ad esempio carta assorbente. Sono state eseguiti più di 270 sequestri nell'Unione.
- (4) Due Stati membri hanno segnalato 11 decessi correlati al CUMYL-4CN-BINACA. In almeno cinque casi il CUMYL-4CN-BINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, due Stati membri hanno segnalato cinque casi non mortali di intossicazione acuta associata al CUMYL-4CN-BINACA. Data la natura del CUMYL-4CN-BINACA, è probabile che il numero di casi individuati e segnalati di intossicazioni non mortali e di decessi causati dal CUMYL-4CN-BINACA sia inferiore al reale.
- (5) Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali alla fabbricazione, alla distribuzione, al traffico e alla fornitura del CUMYL-4CN-BINACA all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il CUMYL-4CN-BINACA è prodotto da aziende chimiche site in Cina.
- (6) Il CUMYL-4CN-BINACA è venduto solitamente, in piccoli e grandi quantitativi in negozi specializzati («head shop»), come miscela da fumare cosiddetta «euforizzante legale» («legal high») o sotto forma di polvere, nonché su Internet, come cosiddetto sostituto legale della cannabis. È anche possibile che sia venduto direttamente sul mercato delle droghe illecite. Poiché le confezioni di prodotti di questo tipo raramente espongono gli ingredienti, la maggior parte dei consumatori è inconsapevole del fatto di usare il CUMYL-4CN-BINACA o persino cannabinoidi sintetici in generale.
- (7) Il CUMYL-4CN-BINACA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso del CUMYL-4CN-BINACA per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.
- (8) Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al CUMYL-4CN-BINACA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati dal CUMYL-4CN-BINACA forniscono motivi sufficienti per sottoporlo a misure di controllo in tutta l'Unione.

⁽¹⁾ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.⁽²⁾ Parere del 3 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale).

- (9) Il CUMYL-4CN-BINACA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Il CUMYL-4CN-BINACA non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
- (10) Poiché nove Stati membri controllano il CUMYL-4CN-BINACA in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e cinque Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre il CUMYL-4CN-BINACA a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi presentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, è opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di sottoporre a controllo il CUMYL-4CN-BINACA in tutta l'Unione.
- (12) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
- (13) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide («CUMYL-4CN-BINACA») è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 23 maggio 2019 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre il CUMYL-4CN-BINACA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

18CE1474



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/749 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2018

relativa al riconoscimento della relazione della Croazia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° aprile 2016 la Croazia ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza. I calcoli si riferivano alla regione NUTS 2 Croazia continentale, dove è coltivata la colza.
- (2) La Commissione ha esaminato la relazione presentata dalla Croazia e la ritiene conforme alle condizioni della direttiva 2009/28/CE che uno Stato membro dell'Unione deve soddisfare per poter usare i valori tipici per una zona geografica più piccola di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (colza); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza siano inferiori o pari alle emissioni ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e le emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ritiene che la relazione presentata il 1° aprile 2016 dalla Croazia per riconoscimento contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nella regione NUTS 2 Croazia continentale associate alla coltivazione di colza ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione figura nell'allegato.


Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche del contenuto o delle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 1° aprile 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte in Croazia associate alla coltivazione di colza.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza in Croazia:

Fattori	Emissioni di gas serra in kg CO ₂ eq/ha	Emissioni di gas serra in kg CO ₂ eq/t _{colza}	Emissioni di gas serra in g CO ₂ eq/MJ _{FAME}
Fertilizzanti azotati (N)	245,7	87,75	3,702
Fertilizzanti fosfatici (P ₂ O ₅)	25,28	9,028	0,381
Fertilizzanti potassici (K ₂ O)	46,08	16,45	0,694
Sementi	2,2	0,785	0,033
Prodotti fitosanitari	13,5	4,82	0,203
Gasolio	219,5	78,39	3,307
Emissioni di N ₂ O dai campi	787,4	281,21	11,86
TOTALE	1 339,66	478,45	20,18

18CE1475



REGOLAMENTO (UE) 2018/750 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2018****che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore nell'allegato III, punto 66.A.20, lettera a), punto 3, punto i, secondo trattino, per quanto concerne i privilegi concessi al titolare di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)*⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GUL 362 del 17.12.2014, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1476



DECISIONE (UE) 2018/751 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito al passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è entrato in vigore il 1° aprile 2004.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.
- (3) La prima fase è iniziata il 1° aprile 2004, data di entrata in vigore dell'accordo.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo prevede inoltre che, quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione debba valutare i progressi compiuti e decidere il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni che la disciplinano.
- (5) Le parti sono fermamente decise ad adempiere gli obblighi correlati al passaggio alla seconda fase dell'associazione.
- (6) La ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha adottato le misure necessarie per garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal passaggio alla seconda fase.
- (7) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito dall'accordo in merito al passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

(1) GUL 84 del 20.3.2004, pag. 13.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA



PROGETTO

DECISIONE N. .../2018 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

del ...

relativa al passaggio alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.
- (2) La prima fase è iniziata il 1° aprile 2004, data di entrata in vigore dell'accordo.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione debba valutare i progressi compiuti e decidere il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni che la disciplinano.
- (4) Le parti sono fermamente decise ad adempiere gli obblighi correlati al passaggio alla seconda fase dell'associazione.
- (5) La ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha adottato le misure necessarie per garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal passaggio alla seconda fase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, diventa effettivo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a,

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 84 del 20.3.2004, pag. 13.



DECISIONE (UE) 2018/752 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 99ª sessione del comitato per la sicurezza marittima, in relazione all'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, all'approvazione di orientamenti pertinenti sulle informazioni operative per i comandanti in caso di allagamenti di navi da passeggeri costruite prima del 1º gennaio 2014 e all'adozione di modifiche al codice internazionale di applicazione delle procedure per le prove antincendio, versione 2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza della navigazione in mare.
- (2) In occasione della sua 99ª sessione («MSC 99»), in programma dal 16 al 25 maggio 2018, si prevede che il comitato per la sicurezza marittima (*Maritime Safety Committee - MSC*) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) adotti modifiche alle regole II-1/1 e II-1/8-1, della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare («SOLAS») in materia di assistenza informatica per il calcolo della stabilità da parte del comandante in caso di allagamenti di navi da passeggeri esistenti («modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1») approvi gli orientamenti pertinenti sulle informazioni operative per i comandanti in caso di allagamenti di navi da passeggeri costruite prima del 1º gennaio 2014 («orientamenti pertinenti») e adotti modifiche al codice internazionale di applicazione delle procedure per le prove antincendio, versione 2010 (*International Code for Application of Fire Test Procedures - «codice FTP»*).
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MSC 99, poiché le modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, l'approvazione degli orientamenti pertinenti e l'adozione di emendamenti al codice FTP potranno influenzare in modo decisivo il contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (4) Le modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1 e gli orientamenti pertinenti dovrebbero costituire gli orientamenti operativi per le navi passeggeri esistenti sotto forma di informazioni aggiornate periodicamente sulla stabilità in condizioni di avaria della nave in seguito a un allagamento.
- (5) Le modifiche al codice FTP relative ai requisiti di prova in materia di rivestimenti a vista per pavimenti dovrebbero consentire l'applicazione di tali disposizioni anche alle navi da passeggeri con meno di 36 passeggeri.
- (6) Nella misura in cui le modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, l'approvazione degli orientamenti pertinenti e le modifiche al codice FTP possono incidere sulle disposizioni della direttiva 2009/45/CE per quanto concerne le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
- (7) L'Unione non è membro dell'IMO né è parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 99ª sessione del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire:

- a) all'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, come previste nell'allegato 1 del documento MSC 99/3 dell'IMO e all'approvazione degli orientamenti pertinenti, di cui all'allegato 1 del sottocomitato dell'IMO sulla progettazione e costruzione di navi (*Ship Design and Construction - SDC*), documento SDC 5/15;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).



- b) all'adozione degli emendamenti alla tabella 1 dell'allegato 3 al codice FTP di cui all'allegato 2 del documento MSC 99/3 dell'IMO.

Articolo 2

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata nell'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che sono tutti membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione.
2. Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all'articolo 1, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

18CE1478



DECISIONE (UE) 2018/753 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2018****che conferma la partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4,

vista la notifica, da parte dell'Irlanda, dell'intenzione di accettare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di essere vincolata dalla stessa ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2013/33/UE è stata adottata il 26 giugno 2013. Gli Stati membri dovevano porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 20 luglio 2015.
- (2) Con lettera del 24 gennaio 2018, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di accettare la direttiva 2013/33/UE e di essere vincolata dalla stessa.
- (3) Il 20 febbraio, il 4 aprile e il 9 aprile 2018, l'Irlanda ha trasmesso alla Commissione un progetto di legge che recepisce la direttiva 2013/33/UE nel diritto nazionale, e che è in corso di completamento.
- (4) Poiché le condizioni di partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE sono soddisfatte, tale partecipazione dovrebbe essere confermata secondo la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Sono necessarie misure transitorie per consentire all'Irlanda di completare la procedura di messa in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2013/33/UE. Poiché la preparazione del progetto di misure di recepimento della direttiva nel diritto nazionale dell'Irlanda, in vista della loro adozione, è già in fase avanzata, si ritiene ragionevole chiedere all'Irlanda di completare la procedura al più tardi entro il 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. La partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE è confermata.
2. La direttiva 2013/33/UE si applica all'Irlanda in conformità della presente decisione dal 24 maggio 2018.

Articolo 2

L'Irlanda pone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/33/UE al massimo entro il 30 giugno 2018. L'Irlanda comunica immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Tali misure contengono un riferimento alla direttiva 2013/33/UE o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dall'Irlanda.

⁽¹⁾ GUL 180 del 29.6.2013, pag. 96.




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 maggio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1479



DECISIONE (UE) 2018/754 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

relativa alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ⁽²⁾ («accordo»).
- (2) Il primo protocollo ⁽³⁾ dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) A norma della decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio ⁽⁴⁾, un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ⁽⁵⁾ («protocollo») è stato firmato l'8 dicembre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
- (5) L'obiettivo del protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Maurizio per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse aliutiche nelle acque di Maurizio, e sostenere Maurizio nello sviluppo di un'economia oceanica sostenibile.
- (6) È opportuno approvare il protocollo.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GUL 79 del 18.3.2014, pag. 2).

⁽³⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GUL 79 del 18.3.2014, pag. 9).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GUL 279 del 28.10.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ GUL 279 del 28.10.2017, pag. 3.



- (7) L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo («commissione mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 7 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle con una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») è approvato a nome dell'Unione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo ⁽²⁾.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.

Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.




ALLEGATO

PORTATA DEI POTERI CONFERITI E PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMMISSIONE MISTA

- 1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Maurizio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:
 - a) revisione delle possibilità di pesca e delle disposizioni connesse a norma degli articoli 7 e 8 del protocollo;
 - b) decisioni sulle modalità del sostegno settoriale a norma dell'articolo 5 del protocollo;
 - c) misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo.
- 2) Nell'ambito del comitato misto l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
 - b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 riguardanti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
- 3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.
- 4) Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
- 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
- 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.

18CE1480



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/755 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/39/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva propizamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva propizamide, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del propizamide.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 31 luglio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 12 luglio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il propizamide soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 22 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del propizamide al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propizamide* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva propizamide come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(7):4554, 103 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4554; Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (9) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.
- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente propizamide è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propizamide.
- (11) La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione del propizamide si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti propizamide. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (12) La Commissione ritiene tuttavia che il propizamide sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il propizamide è una sostanza persistente e tossica, rispettivamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento nell'acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine per gli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il propizamide soddisfa quindi la condizione di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propizamide come sostanza candidata alla sostituzione.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare, dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del propizamide fino al 31 gennaio 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2018.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


—



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Propizamide N. CAS 23950-58-5 N. CIPAC 315	3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide	920 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2025	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la protezione degli operatori, — la protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili, — la protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle piante non bersaglio, degli organismi del suolo e acquatici. <p>Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>In particolare, l'operatore deve usare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, in modo da non superare il livello ammissibile di esposizione (L/AEO).</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il completamento della valutazione del profilo tossicologico dei metaboliti individuati in concentrazione significativa in colture primarie e a rotazione; 2) il degrado del suolo del principale metabolita RH- 24580; 3) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile. <p>Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro il 31 ottobre 2018 e le informazioni indicate al punto 2 entro il 30 aprile 2019. Il richiedente presenta le informazioni di conferma indicate al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 55 relativa al propizamide;
- 2) nella parte E è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«9	Propizamide N. CAS 23950-58-5 N. CIPAC 315	3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide	920 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2025	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la protezione degli operatori, — la protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili, — la protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle piante non bersaglio, degli organismi del suolo e acquatici. <p>Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>In particolare, l'operatore deve usare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, in modo da non superare il livello ammissibile di esposizione (LAEO).</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il completamento della valutazione del profilo tossicologico dei metaboliti individuati in concentrazione significativa in colture primarie e a rotazione; 2) il degrado del suolo del principale metabolita RH- 24580; 3) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile. <p>Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro il 31 ottobre 2018 e le informazioni indicate al punto 2 entro il 30 aprile 2019. Il richiedente presenta le informazioni di conferma indicate al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/756 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2018

che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina, in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel.

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 e 3824 99 92 20), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30), originari dell'Argentina. Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA


- (3) Il denunciante ha dapprima chiesto alla Commissione di registrare le importazioni del prodotto in esame nella denuncia. Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha poi presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). Il denunciante ha poi trasmesso ulteriori osservazioni e informazioni aggiornate, tra l'altro, rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 27 marzo 2018. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (5) Il denunciante ritiene che la registrazione sia giustificata in quanto esistono sufficienti elementi di prova di un rischio serio ed effettivo di un pregiudizio grave ai danni dell'industria di biodiesel dell'Unione dovuto a massicce importazioni di biodiesel oggetto di sovvenzioni in un breve periodo di tempo, in particolare nel 2018 (dopo il periodo dell'inchiesta, «post-PI»). Secondo il denunciante, vi sono inoltre sufficienti elementi di prova dell'esistenza di importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, di circostanze gravi derivanti da tali importazioni sovvenzionate come pure dell'inizio del concretizzarsi di un pregiudizio provocato da tali importazioni sovvenzionate.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GUC 34 del 31.1.2018, pag. 37.



- (6) La Commissione ha esaminato la domanda anche alla luce dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, che fissa le condizioni per la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate. L'esame della Commissione ha preso in considerazione anche le osservazioni formulate il 21 marzo 2018 dalla Camara Argentina de Biocombustibles («CARBIO») e il 3 aprile 2018 dal governo dell'Argentina, che sostenevano tra l'altro che la domanda di registrazione del denunciante non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (7) Come spiegato nei considerando da 8 a 16, la Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni ricevute e ha considerato se vi siano sufficienti elementi di prova del fatto che si verifichino circostanze gravi nelle quali, per il prodotto in esame, importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocheranno un pregiudizio difficilmente rimediabile nonché se si possa ritenere necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1. Circostanze gravi nelle quali importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto sovvenzionato provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile

- (8) Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova tendenti ad indicare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono sovvenzionate. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l'altro:
- i) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ad esempio nella fornitura di semi di soia;
 - ii) nell'acquisto, da parte della pubblica amministrazione, di beni per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato e/o in un sostegno al reddito o ai prezzi, come l'acquisto di biodiesel disposto dalla pubblica amministrazione (convenzione per la fornitura di biodiesel);
 - iii) nel trasferimento diretto di fondi, sotto forma di prestiti, e in finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali, compresi prestiti agevolati della Banca nazionale dell'Argentina (Banco de la Nación Argentina); nonché
 - iv) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, come l'ammortamento accelerato concesso ai produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, l'esenzione dall'imposta sul reddito minimo presunto e il differimento della medesima per i produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, e varie esenzioni da imposte provinciali.
- (9) Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza delle prove.
- (10) Le misure di cui al considerando 8 sarebbero presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell'Argentina o di altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo la denuncia, le misure sarebbero limitate a particolari imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifiche e compensabili.
- (11) Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.
- (12) Inoltre, sulla base delle informazioni più recenti fornite dal denunciante nella sua domanda di registrazione ⁽¹⁾, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione dei produttori esportatori stiano cominciando a comportare un pregiudizio grave (e non solo una minaccia di pregiudizio grave) per l'industria dell'Unione.
- (13) La domanda di registrazione, corredata delle informazioni presentate successivamente, fornisce sufficienti elementi di prova dell'esistenza di circostanze gravi nelle quali, verso la fine del periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e nel primo trimestre del periodo successivo al PI, da gennaio 2018 a marzo 2018, ha cominciato a concretizzarsi un pregiudizio difficilmente rimediabile.
- (14) Tale pregiudizio è in effetti causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, che beneficiano di sovvenzioni compensabili. Gli elementi di prova indicano un forte aumento delle importazioni del prodotto in esame in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra agosto 2017 e il

⁽¹⁾ Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione appartengono allo European Biodiesel Board (il denunciante).



primo trimestre del periodo successivo al PI. Dagli elementi di prova disponibili emerge in particolare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono passate da 0 tonnellate nell'agosto 2017 a 410 600 tonnellate ⁽¹⁾ nel primo trimestre del periodo successivo al PI, con una conseguente impennata della quota di mercato dallo 0 % al 10 % ⁽²⁾. Ulteriori elementi di prova dimostrano che, tra il settembre 2017 e il febbraio 2018, l'Argentina ha esportato 837 000 tonnellate del prodotto in esame, il che fa presupporre ulteriori sostanziali importazioni per il periodo successivo al febbraio 2018 ⁽³⁾.

- (15) Gli elementi di prova dimostrano inoltre che il massiccio aumento delle importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sta cominciando ad avere notevoli effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione, compreso un abbassamento dei prezzi. Tra il 1° settembre 2017 e il 31 marzo 2018, i prezzi del biodiesel FAME (esteri metilici di acidi grassi) sono diminuiti del 12,3 % ⁽⁴⁾.
- (16) Gli elementi di prova presentati dal denunciante nella sua domanda di registrazione indicano inoltre che il deterioramento della situazione del mercato si sta traducendo in una riduzione prevista della produzione e/o nel ricorso ad un'attività parziale in almeno tre società dell'Unione. Ciò comporterà una diminuzione significativa della produzione e delle vendite dell'Unione e avrà un impatto negativo sull'occupazione nell'industria dell'Unione.
- (17) La Commissione ha infine valutato se il pregiudizio grave che ha iniziato a concretizzarsi dopo il periodo dell'inchiesta sia difficilmente rimediabile. A tale proposito si osserva che il prodotto in esame risente molto delle variazioni dei prezzi, come dimostrano il livello ridotto delle importazioni di tale prodotto dopo l'istituzione di dazi antidumping nel 2013 ⁽⁵⁾ e il successivo aumento delle importazioni dopo la diminuzione dei dazi antidumping nel settembre 2017 ⁽⁶⁾. Un numero crescente di produttori dell'Unione rischia di subire un calo delle vendite e una riduzione dei livelli di produzione qualora proseguano gli attuali livelli accresciuti di importazioni dall'Argentina a prezzi assertivamente sovvenzionati, come dimostrato finora. È evidente che tale rischio avrà un impatto negativo sull'occupazione e sui risultati complessivi dei produttori dell'Unione. La riduzione dei redditi e la perdita permanente della quota di mercato costituiscono pertanto un pregiudizio grave difficilmente rimediabile.

3.2. Esclusione della reiterazione del pregiudizio

- (18) Visti i dati indicati ai considerando 14 e 15 e le considerazioni espresse al considerando 17, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell'industria dell'Unione sta peggiorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate già nel primo trimestre del 2018. Qualora alla fine dell'inchiesta in corso la Commissione dovesse concludere che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio grave, la riscossione di dazi compensativi sulle importazioni registrate può essere ritenuta una misura appropriata per evitare la reiterazione di tale pregiudizio.

4. PROCEDURA

- (19) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (20) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.

- (21) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta.

⁽¹⁾ Fonte: Base dati Surveillance 2.


⁽²⁾ Il consumo dell'UE si basa sui dati contenuti nella denuncia.

⁽³⁾ Fonte: base dati relativa alle statistiche sulle esportazioni dell'Argentina [<https://comex.indec.gov.ar/search/exports/2018/M/38260000/C>]

⁽⁴⁾ Fonte: <https://www.neste.com/en/corporate-info/investors/market-data/biodiesel-prices-sme-fame>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (G.U. L 315 del 26.11.2013, pag. 2).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (G.U. L 239 del 19.9.2017, pag. 9).



- (22) Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare con esattezza l'importo della sovvenzione. L'argomentazione nella denuncia che chiedeva l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni faceva riferimento al fatto che il 9 novembre 2017 gli Stati Uniti d'America hanno istituito, nei confronti delle importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, dazi definitivi che vanno dal 71,45 % al 72,28 %. In base alle informazioni pervenute dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'inchiesta, il livello preliminare di eliminazione del pregiudizio è del 29,5 %. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, vale a dire il 29,5 % *ad valorem* sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (23) I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 e 3824 99 92 20), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30), originari dell'Argentina.

2. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/757 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio ⁽²⁾ è stato concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («APP UE-Comore»).
- (2) Uno degli obiettivi dell'APP UE-Comore è garantire l'efficacia delle misure per la conservazione e la gestione degli stock ittici e la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (3) A norma dell'articolo 11 dell'APP UE-Comore, l'accordo si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore ed è rinnovabile per ulteriori periodi di sette anni, salvo denuncia di una delle parti.
- (4) A norma dell'articolo 12 dell'APP UE-Comore, l'accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il mancato rispetto degli impegni assunti in materia di lotta contro la pesca INN. La parte interessata è tenuta a notificare all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni o di ogni periodo supplementare. L'invio di tale notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
- (5) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽³⁾ («regolamento INN»), la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
- (6) Con decisione adottata dalla Commissione il 1° ottobre 2015 ⁽⁴⁾ è stata notificata all'Unione delle Comore la possibilità di essere identificate dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN sulla base dei seguenti elementi: la politica di bandiere di comodo perseguita dalle autorità comoriane; la prova di attività di pesca illegali da parte della flotta comoriana; la scarsa o inesistente capacità di monitoraggio e di controllo delle autorità comoriane e l'obsoleto quadro giuridico delle Comore in materia di pesca.
- (7) Con tale decisione la Commissione ha avviato con l'Unione delle Comore un dialogo che è stato condotto in conformità ai requisiti procedurali stabiliti all'articolo 32 del regolamento INN. L'Unione delle Comore non ha adottato le misure necessarie per ovviare alla situazione entro un termine ragionevole.

⁽¹⁾ Approvazione del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).



- (8) In considerazione delle reiterate inosservanze, da parte dell'Unione delle Comore, degli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e dell'obbligo di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, l'Unione delle Comore è stata identificata a norma dell'articolo 31 del regolamento INN come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione ⁽¹⁾. L'Unione delle Comore non ha adottato le necessarie misure correttive neppure a seguito di tale identificazione.
- (9) A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, la decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio ⁽²⁾ ha aggiunto l'Unione delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio ⁽³⁾.
- (10) A norma dell'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a proporre la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca vigenti conclusi con paesi terzi non cooperanti ove tali accordi contemplino la denuncia in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti in relazione alla lotta contro la pesca INN.
- (11) È quindi opportuno denunciare l'APP UE-Comore.
- (12) La Commissione, a nome dell'Unione europea, dovrebbe notificare all'Unione delle Comore la denuncia.
- (13) La denuncia dovrebbe prendere effetto sei mesi dopo tale notifica.
- (14) Tuttavia, se il Consiglio dovesse ritirare l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN prima che la denuncia prenda effetto, la denuncia dovrebbe essere ritirata e la Commissione dovrebbe immediatamente notificare tale ritiro all'Unione delle Comore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («APP UE-Comore»), entrato in vigore il 6 marzo 2008, è denunciato.


Articolo 2

1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione, a nome dell'Unione europea, notifica all'Unione delle Comore la denuncia dell'APP UE-Comore.
2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo tale notifica.
3. Nel caso in cui il Consiglio ritiri l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN prima che la denuncia prenda effetto, la denuncia è ritirata e la Commissione notifica immediatamente tale ritiro all'Unione delle Comore.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 35).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 37).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

18CE1483



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/758 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2018

riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla peste suina africana in Ungheria

[notificata con il numero C(2018) 3250]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).



Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2018.

Articolo 3


L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

<i>Zone istituite in Ungheria come zona infetta di cui all'articolo 1</i>	<i>Termine ultimo di applicazione</i>
In Szabolcs-Szatmár-Bereg county, the whole territory of the hunting (game management) units with the following code numbers: 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 857650	31 luglio 2018

18CE1484

**DECISIONE N. 1/JP/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE**

del 27 aprile 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle
apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio [2018/759]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità sottoindicati sono inseriti nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità indicati di seguito:

UL Japan, Inc.

Nome, acronimo e recapiti dell'organismo di valutazione della conformità

Nome: UL Japan, Inc.

Acronimo: ULJ

Indirizzo: 4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie 516-0021, GIAPPONE

Tel. +81 596248999

Fax +81 596248124

Email: emc.jp@jp.ul.com

Indirizzo URL: <http://greaterasia-ul.com/ja/>

Referente dell'organismo di valutazione della conformità designato: Tetsuya HASHIMOTO

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione

Prodotti:

- 1) apparecchiature radio a corto raggio (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto delle norme EN 300 220-2, EN 300 220-3-1, EN 300 220-3-2, EN 300 220-4, EN 300 330, EN 300 440, EN 301 091-1, EN 301 091-2, EN 301 091-3, EN 302 264-2 o EN 305 550-2);
- 2) sistemi di trasmissione a banda larga di 2,4 GHz (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto della norma EN 300 328);
- 3) telefoni cellulari (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto delle norme EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-10, EN 301 908-13, EN 301 908-19 o EN 301 908-21);



- 4) microfoni senza fili (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto delle norme EN 300 422-1, EN 300 422-2, EN 300 422-3, EN 300 422-4, EN 300 454-2, o EN 301 357);
- 5) rete locale (LAN) nella banda di frequenze radio di 5 GHz e di 60 GHz (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto delle norme EN 301 893 o EN 302 567);
- 6) apparecchi riceventi (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto delle norme EN 303 340, EN 303 345, EN 303 372-1, EN 303 372-2 o EN 303 413);
- 7) sistemi radar per veicoli (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto della norma EN 302 858-2);
- 8) sistemi a induzione magnetica destinati ad assistere gli ipoudenti (limitatamente alle apparecchiature radio oggetto della norma EN 303 348);
- 9) sistemi che utilizzano una frequenza radio inferiore a 9 kHz (escluse le apparecchiature radio oggetto della norma EN 303 348).

Procedure di valutazione della conformità:

Procedure di valutazione della conformità a norma dell'articolo 17 e dell'allegato III della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

TELECOM ENGINEERING CENTER

Nome, acronimo e recapiti dell'organismo di valutazione della conformità

Nome: TELECOM ENGINEERING CENTER

Acronimo: TELEC

Indirizzo: 5-7-2, Yashio, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0003, GIAPPONE

Tel. +81 337990137

Fax +81 337907152

Email: rftest@telec.or.jp

Indirizzo URL: <http://www.telec.or.jp/eng/Index.html>

Referente dell'organismo di valutazione della conformità designato: Kazuyuki KUGA

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione


Prodotti:

- 1) apparecchiature radio a corto raggio (limitatamente alle apparecchiature radio cui per raggio si applicano le norme EN 300 220-2, EN 300 220-3-1, EN 300 220-3-2, EN 300-220-4, EN 300 330, EN 300 440-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3 o EN 302-291-2);
- 2) sistemi di trasmissione a banda larga di 2,4 GHz (limitatamente alle apparecchiature radio cui per raggio si applicano le norme EN 300 328, EN 301 489-1 o EN 301 489-17);
- 3) rete locale senza fili (WLAN) nella banda di 5 GHz (limitatamente alle apparecchiature radio cui per raggio si applicano le norme EN 301-489-1, EN 301 489-17 o EN 301 893).

Procedure di valutazione della conformità:

Procedure di valutazione della conformità a norma dell'articolo 17 e dell'allegato III della direttiva 2014/53/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).



2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma.


Firmato a Tokyo, il 9 aprile 2018

A nome del Giappone
Daisuke OKABE

Firmato a Bruxelles, il 27 aprile 2018

A nome della Comunità europea
Ignacio IRUARRIZAGA

18CE1485



DECISIONE (UE) 2018/760 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2018****relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («accordo») è stato firmato il 4 dicembre 2017, con riserva della sua conclusione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli è approvato a nome dell'Unione.


Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'accordo ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 309 del 24.11.2017, pag. 1).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA



ACCORDO**in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli**

A. Lettera dell'Unione europea


Signora,

Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia («le Parti») e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.
3. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.
5. I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
6. I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 («l'accordo del 2011») non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.
7. Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.
8. Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.
9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 («l'accordo del 1992»). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.
10. Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.



11. Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
12. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.
13. Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
14. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.
15. In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addi
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Utferdiget i Brussel,

04 -12- 2017




За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 For Den europeiske union





ALLEGATO I

ACCESSO IN ESENZIONE DAI DAZI PER LE IMPORTAZIONI IN NORVEGIA DI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
01.01.2100	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; cavalli; riproduttori di razza pura
01.01.2902	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; di peso inferiore a 133 kg
01.01.2908	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; altri
02.07.4300	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05; di anatre; fegati grassi, freschi o refrigerati
02.07.5300	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05; di oche; fegati grassi, freschi o refrigerati
05.06.9010	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie; altre; destinate all'alimentazione animale
05.11.9911	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana; destinati all'alimentazione animale



Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
05.11.9930	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; carne e sangue; destinati all'alimentazione animale
05.11.9980	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; altri; destinati all'alimentazione animale
06.02.1021	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; <i>Begonia</i> , tutte le varietà, <i>Campanula isophylla</i> , <i>Eupharboria pulcherrima</i> , <i>Poinsettia pulcherrima</i> , <i>Fuchsia</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Kalanchoe</i> e <i>Petunia pendula</i> (<i>Petunia hybrida</i> , <i>Petunia atkinsiana</i>)
06.02.1024	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; <i>Pelargonium</i>
06.02.9032	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); altre; con zolla di terra o altri mezzi di coltura; altre piante in vaso o piante da trapiantare, comprese le piante ortofrutticole per scopi ornamentali; piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre; <i>Asplenium</i> , <i>Begonia x rex-cultorum</i> , <i>Chlorophytum</i> , <i>Euonymus japonicus</i> , <i>Fatsia japonica</i> , <i>Aralia sieboldii</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Monstera</i> , <i>Philodendron scandens</i> , <i>Radermachera</i> , <i>Stereospermum</i> , <i>Syngonium</i> e <i>X-Fatschedera</i> , anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante
ex 07.08.2009 (¹)	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati; fagioli; fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini
07.09.9930	Altri ortaggi, freschi o refrigerati; altri; altri; granturco dolce; destinati all'alimentazione animale
ex 07.10.2209 (¹)	Ortaggi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati; legumi da granella, anche sgranati; fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.); esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini
07.11.5100	Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; funghi del genere <i>Agaricus</i>
07.11.5900	Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; altri
07.14.3009	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; ignami (<i>Dioscorea</i> spp.); non destinati all'alimentazione animale
ex 07.14.4000 (¹)	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; (<i>Colocasia</i> spp.)
07.14.5009	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.); non destinati all'alimentazione animale
08.11.2011	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; more di rovo o di gelso, more-lamponi



Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
08.11.2012	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; ribes bianco o rosso
08.11.2013	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; uva spina
08.11.2092	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; more di rovo o di gelso, more-lamponi
08.11.2094	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; ribes bianco o rosso
08.11.2095	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; uva spina
08.12.1000	Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate; ciliegie
10.08.5000	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali; quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)
11.09.0010	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco destinati all'alimentazione animale
12.12.2910	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o seche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove; alghe; altro; destinati all'alimentazione animale
17.02.2010	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; caramello; zucchero e sciroppo d'acero; destinati all'alimentazione animale
20.08.9300	Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008.1900; mirtilli giganti americani (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)
20.09.8100	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; mirtilli giganti americani (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)
ex 20.09.8999	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; altri, altri, altri, succo o concentrato di mirtillo
22.06	Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
23.03.1012	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet; residui della fabbricazione degli amidi e residui simili; destinati all'alimentazione animale; di patate.


(¹) Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.



ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PER LE IMPORTAZIONI IN NORVEGIA DI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari (1)	Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)
	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			
02.01.1000	Carcasse e mezzene			
02.01.2001	Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente	2 500	1 600	0
02.01.2002	Altri quarti anteriori			
02.01.2003	Altri quarti posteriori			
02.01.2004	Tagli detti «pistola»			
	Carni di animali della specie bovina, congelate			
02.02.1000	Carcasse e mezzene			
02.02.2001	Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente			
02.02.2002	Altri quarti anteriori			
02.01.2003	Altri quarti posteriori			
02.02.2004	Tagli detti «pistola»			
	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate			
02.03.1904	Pancette (ventresche) e loro pezzi; non disossate	300 (2)	300 (2)	15
	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 di galli e di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> ;			
02.07.1100	intere, fresche o refrigerate	950	150	0
02.07.1200	intere, congelate			
02.07.2400	di tacchini e di tacchine; intere, fresche o refrigerate			
02.07.2500	intere, congelate			



Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari ⁽¹⁾	Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)
02.07.4401	di anatre, fresche o refrigerate; petti e loro pezzi	200	100	30
	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Carni di animali della specie suina; prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati;			
02.10.1101	contenenti almeno 15 %, in peso, di ossa	600 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	0
02.10.1109	Altre (meno del 15 % di ossa)			
02.10.1900	Altre (diverse da prosciutti, spalle e loro pezzi o da pancette e loro pezzi, non disossate)			
04.06	Formaggi e latticini	8 400	1 200	0
ex 06.02.9043 ⁽⁴⁾ 06.02.9044	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) Altre; piante in vaso o piante da trapiantare, fiorite;	20 milioni di NOK	12 milioni di NOK	0
06.02.9031	Piante verdi in vaso dal 1° maggio al 14 dicembre ⁽⁵⁾	7 milioni di NOK	3 milioni di NOK	0
	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate Lattughe iceberg; dall'1.3 al 31.5;			
07.05.1112	intere	500 ⁽⁶⁾	100 ⁽⁶⁾	0
07.05.1119	Altre			
10.05.9010	Granturco destinato all'alimentazione animale	15 000	5 000	0
16.01.0000	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	600	200	0

⁽¹⁾ Per il periodo 1.1-31.12, nonché durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordi tra l'UE e la Norvegia.


⁽²⁾ Nel periodo dall'1.12 al 31.12.

⁽³⁾ Il quantitativo riguarda le importazioni di prosciutti non disossati. Per le importazioni di prosciutti disossati viene utilizzato un fattore di conversione di 1,15.

⁽⁴⁾ Tranne per le piante seguenti: *Argyranthemum frutescens*, *Chrysanthemum frutescens*, *Begonia x hiemalis*, *Begonia elatior*, *Campanula*, *Dendranthema x grandiflora*, *Chrysanthemum x morifolium*, *Euphorbia pulcherrima*, *Poinsettia pulcherrima*, *Hibiscus*, *Kalanchoe*, *Pelargonium*, *Primula* e *Saintpaulia*.

⁽⁵⁾ Sono incluse le seguenti piante: *Condiaeum*, *Croton*, *Dieffenbachia*, *Epipremnum*, *Scindapsus aureum*, *Hedera*, *Nephrolepis*, *Peperomia obtusifolia*, *Peperomia rotundifolia*, *Schefflera*, *Soleirolia* e *Helxine*, anche se importate nell'ambito di gruppi misti di piante.


⁽⁶⁾ Criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.




ALLEGATO III

ACCESSO IN ESENZIONE DAI DAZI PER LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI
ORIGINARI DELLA NORVEGIA

Codice NC	Descrizione della nomenclatura combinata
0101 21 00	Cavalli vivi, riproduttori di razza pura
0101 29 10	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macellazione
0101 29 90	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione
0207 43 00	Fegati grassi di anatre, freschi o refrigerati
0207 53 00	Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati
ex 0506 90 00	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate o degelatinizzate (escl. osseina e ossa acidulate, nonché quelle tagliate in una forma determinata), per l'alimentazione degli animali
ex 0511 99 85	Polvere di sangue per l'alimentazione degli animali, non atta all'alimentazione umana
ex 0511 99 85	Carne e sangue per l'alimentazione degli animali, non atti all'alimentazione umana
ex 0511 99 85	Altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, non atti all'alimentazione umana (diversi dai prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3; sangue; carne; spugne naturali di origine animale; sperma di tori)
ex 0602 10 90	Talee senza radici e marze di <i>Begonia</i> , <i>Campanula isophylla</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Poinsettia pulcherrima</i> , <i>Fuchsia</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Kalanchoe</i> e <i>Petunia pendula</i> (<i>Petunia hybrida</i> , <i>Petunia atkinsiana</i>) destinate ai vivai o all'orticoltura [tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile]
ex 0602 10 90	Talee senza radici e marze di <i>Pelargonium</i> destinate ai vivai o all'orticoltura [, tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile]
ex 0602 90 99	<i>Asplenium</i> , <i>Begonia x rex-cultorum</i> , <i>Chlorophytum</i> , <i>Euonymus japonicus</i> , <i>Fatsia japonica</i> , <i>Aralia sieboldii</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Monstera</i> , <i>Philodendron scandens</i> , <i>Radermachera</i> , <i>Stereospermum</i> , <i>Syngonium</i> e <i>X-Fatshedera</i> , presentate come piante verdi in vaso dal 1º maggio al 14 dicembre
ex 0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini
ex 0709 99 60	Granturco dolce destinato all'alimentazione animale, fresco o refrigerato
ex 0710 22 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini
0711 51 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0711 59 00	Funghi (diversi dal genere <i>Agaricus</i>) e tartufi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
ex 0714 30 00	Igname (<i>Dioscorea</i> spp.) non destinato all'alimentazione degli animali, fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato in pezzi o agglomerato in forma di pellet
ex 0714 40 00	Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet




Codice NC	Descrizione della nomenclatura combinata
ex 0714 50 00	Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet
ex 0811 20 11	More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
ex 0811 20 19	More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %
0811 20 51	Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti
0811 20 59	More di rovo e di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti
ex 0811 20 90	More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti
0812 10 00	Ciliegie, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
1008 50 00	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)
ex 1109 00 00	Glutine di frumento (grano) per l'alimentazione degli animali, anche allo stato secco
ex 1212 29 00	Alghe marine e altre alghe per l'alimentazione degli animali, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate
ex 1702 20 10	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, per l'alimentazione degli animali
ex 1702 20 90	Zucchero d'acero (non allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) e sciroppo d'acero, per l'alimentazione degli animali
2008 93	Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2009 81	Succo di mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>), non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 89	Succo o concentrato di mirtilli neri, non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
ex 2303 10 90	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili di patate, per l'alimentazione degli animali
2302 50	Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: — di legumi
ex 2309 90 31	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10 %, non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %, diverse dagli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto e dai mangimi per pesci.



ALLEGATO IV

CONTINGENTI TARIFFARI PER LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA NORVEGIA

Codice NC	Descrizione della nomenclatura combinata	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari (!)	Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)
0207 14 30	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 di galli e di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> Pezzi non disossati, congelati Ali intere, anche senza punta	550	550	0
0207 14 70	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 di galli e di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> Altri pezzi non disossati, congelati	150	150	0
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	500	0	0
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			
0404 10	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	1 250	1 250	0
0404 10 02	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %	3 150	3 150	0
0603 19 70	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (<i>Lilium</i> spp.) gladioli e ranuncoli	500 000 EUR	500 000 EUR	0
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	300	300	0
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	350	150	0
2309 90 96	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; altre	200	200	0



Codice NC	Descrizione della nomenclatura combinata	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari (!)	Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)
3502 20	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: — Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	500	500	0

(!) Per il periodo 1.1-31.12, e durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordi tra l'UE e la Norvegia.

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signora,


mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi prego far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("le Parti") e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.
3. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.
5. I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
6. I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 ("l'accordo del 2011") non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.
7. Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.
8. Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.



9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 ("l'accordo del 1992"). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.
10. Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.
11. Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
12. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.
13. Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
14. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.
15. In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.»

Mi prego confermarLe l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsselben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,


V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä


Utfärdat i Bryssel den

04 -12- 2017



For Kongeriket Norge
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge

18CE1486



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2018****che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione,

considerando quanto segue:

- (1) I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.
- (2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.
- (3) Con la sua decisione di esecuzione del 1° settembre 2016 ⁽²⁾, la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 ⁽³⁾, (UE) n. 1169/2010 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1077/2012 ⁽⁵⁾. In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.
- (4) Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe condurre attività di supervisione al fine di verificare se le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza siano applicate in modo efficace durante il funzionamento e se siano costantemente soddisfatti tutti i requisiti.
- (5) In conformità con l'articolo 17, paragrafi 1 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, nei casi in cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura siano contemporaneamente anche soggetti responsabili della manutenzione non certificati conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, le attività

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 102.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° settembre 2016, concernente un mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per la revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione, che abroga la decisione C(2014) 1649 final (C(2016) 5504 final).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GUL 326 del 10.12.2010, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GUL 320 del 17.11.2012, pag. 3).



di supervisione svolte dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di verificare l'applicazione dei CSM pertinenti, di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, da parte di soggetti responsabili della manutenzione si considerano mezzi leciti per la supervisione dell'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza di tali imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura.

- (6) Dovrebbe essere istituito un processo di supervisione destinato alle autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di migliorare la fiducia reciproca nella rispettiva impostazione delle attività di supervisione e dei processi decisionali che le interessano.
- (7) Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero essere responsabili delle loro decisioni e pertanto impartire disposizioni o prevedere procedure interne rispetto alle quali siano chiamate a rispondere.
- (8) La supervisione dovrebbe riguardare innanzitutto le attività che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o nell'ambito delle quali il controllo dei rischi sia possibile in minor misura. A tale scopo le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare e attuare una strategia di supervisione basata sul rischio e uno o più piani in cui definiscono gli obiettivi delle loro attività e fissano le priorità in materia di supervisione.
- (9) I provvedimenti di esecuzione adottati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per garantire che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rispettino l'obbligo giuridico di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere proporzionati agli eventuali rischi per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità agli obblighi giuridici cui sono soggetti.
- (10) Per poter svolgere le proprie mansioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe inoltre formulare un giudizio sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza in base ai risultati delle sue attività di supervisione.
- (11) Le tecniche di audit e ispezione finalizzate alla supervisione dovrebbero di norma prevedere colloqui con il personale impiegato a vari livelli nell'organizzazione, l'analisi di documenti e registrazioni relativi al sistema di gestione della sicurezza e l'esame dei risultati del sistema di gestione inerenti alla sicurezza messi in rilievo da ispezioni o attività correlate.
- (12) A norma dell'articolo 17, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia, agendo in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero coordinare, quando e se appropriato, e garantire lo scambio di tutte le informazioni tra le attività di verifica e supervisione, comprese eventuali notifiche dirette alle imprese ferroviarie. In modo analogo, le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero occuparsi del coordinamento in caso di infrastrutture transfrontaliere.
- (13) Al fine di garantire che la supervisione sia effettuata in modo efficace dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e per rafforzare la loro fiducia reciproca, dette autorità dovrebbero assicurarsi che il personale coinvolto nella supervisione abbia le competenze necessarie. Per questo motivo è opportuno che le loro competenze siano chiaramente individuate.
- (14) Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella supervisione di un gestore di un'infrastruttura transfrontaliera o di un'impresa ferroviaria che opera in più di uno Stato membro dovrebbero collaborare al fine di evitare una duplicazione dei controlli e dovrebbero coordinare le rispettive attività di supervisione per garantire che tutte le informazioni essenziali relative al gestore dell'infrastruttura o all'impresa ferroviaria, in particolare per quanto riguarda i rischi noti e la prestazione di sicurezza, siano condivise e utilizzate per orientare le attività di supervisione sui settori a maggiore rischio per il funzionamento complessivo.
- (15) Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero collaborare, laddove necessario, con altre autorità o altri organismi competenti che interagiscono nel settore ferroviario, come gli organismi normativi e le autorità preposte al rilascio delle licenze che rispondono alla definizione di cui alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o con le autorità competenti per il monitoraggio del rispetto delle norme applicabili relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti al fine di espletare il rispettivo mandato, condividere informazioni, risolvere conflitti derivanti dall'impostazione, evitare effetti negativi sul sistema ferroviario e coordinare la reazione a un'eventuale non conformità al quadro normativo relativo alla sicurezza.
- (16) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, il nuovo regime di certificazione in materia di sicurezza entrerà in vigore il 16 giugno 2019. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di comunicare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che hanno

⁽¹⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (G.U.L. 343 del 14.12.2012, pag. 32).



prorogato il periodo di recepimento e che pertanto possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fino al 16 giugno 2020. È pertanto necessario allineare le date di applicazione del presente regolamento con le date fissate nella direttiva (UE) 2016/798 per consentire un'agevole transizione al nuovo regime di certificazione.

(17) Il regolamento (UE) n. 1077/2012 non è più attuale e dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce i metodi di sicurezza comuni (CSM) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798, per la supervisione della gestione della sicurezza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, una volta che le imprese ferroviarie hanno ottenuto un certificato di sicurezza e i gestori dell'infrastruttura hanno ottenuto un'autorizzazione di sicurezza.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- b) «problematica residua»: una questione minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico o di autorizzazione di sicurezza, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata a un controllo successivo.

Articolo 3

Processo di supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il processo di supervisione definito all'allegato I.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di supervisione.
3. Ai fini della supervisione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza accettano le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 4

Tecniche di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche appropriate, come audit e ispezioni, e selezionano quelle più appropriate nell'ambito della pianificazione delle loro attività di supervisione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per il sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 della Commissione (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).



Articolo 5

Legami tra supervisione e valutazione

1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza che effettua la supervisione utilizza e, se del caso, condivide le informazioni raccolte in merito alla prestazione del sistema di gestione della sicurezza durante le sue attività di supervisione al fine di rinnovare o aggiornare i certificati di sicurezza unici o le autorizzazioni di sicurezza.

2. Qualora non sia competente per l'emissione del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 1, su richiesta e dopo aver ricevuto una domanda di rinnovo o di aggiornamento, si coordina tempestivamente con l'Agenzia, che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera.

In base all'esito del coordinamento di cui al primo comma, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua e indirizza le informazioni rilevanti per valutare se il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura funzioni in modo efficiente. Tali informazioni comprendono almeno:

- a) una descrizione delle non conformità gravi che possono incidere sulla prestazione di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza ed eventuali altri settori che destano preoccupazione individuati nel corso delle attività di supervisione svolte a partire dalla valutazione precedente;
- b) lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere le non conformità gravi e qualsiasi altro ambito che desta preoccupazione di cui alla lettera a), e le azioni pertinenti che sono state adottate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare la risoluzione di tali questioni;
- c) un riepilogo della prestazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura operante nel rispettivo Stato membro;
- d) lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere eventuali problematiche residue di precedenti valutazioni.

Articolo 6

Competenza del personale coinvolto nella supervisione


1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nella supervisione disponga delle seguenti competenze:

- a) conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla supervisione;
- b) conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;
- c) livello adeguato di analisi critica;
- d) esperienza nella supervisione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;
- e) capacità ed esperienza nello svolgimento di colloqui;
- f) capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo.

2. In caso di lavoro di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:

- a) l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;
- b) l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;
- c) il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.



*Articolo 7***Criteri decisionali**

1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza stabilisce e pubblica i criteri decisionali sul modo di valutare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza da parte di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura e l'efficacia del sistema di controllo della sicurezza nel controllare i rischi per la sicurezza associati alle attività dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.

Tali criteri comprendono informazioni sul modo in cui l'autorità nazionale preposta alla sicurezza gestisce le non conformità riscontrate dal sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria e/o del gestore dell'infrastruttura.

2. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta e pubblica una procedura che descrive in dettaglio il modo in cui le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ed eventuali altre parti interessate possono presentare ricorso in merito a decisioni adottate durante le attività di supervisione.

*Articolo 8***Coordinamento tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e cooperazione con altre autorità o altri organismi**

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella supervisione di un gestore di una o più infrastrutture transfrontaliere o di un'impresa ferroviaria che opera in più di uno Stato membro coordinano le loro attività di supervisione a norma dell'articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva (UE) 2016/798.

Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sollecitamente quale di esse debba assumere un ruolo guida nel coordinamento della supervisione della corretta applicazione e dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, fermi restando gli obblighi cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono soggette a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere d) e j), e dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto procedure basate sul quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'allegato II.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza realizzano inoltre intese di cooperazione con organismi investigativi nazionali, con organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e con altre autorità o altri organismi pertinenti.


*Articolo 9***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1077/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 giugno 2019.

*Articolo 10***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Processo di supervisione di cui all'articolo 3

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve elaborare un processo strutturato e verificabile per l'intera attività, che tenga conto degli elementi riportati qui di seguito. Ciò garantisce che il processo di supervisione sia iterativo e risponda alla necessità di un miglioramento continuo, come si vede nel diagramma riportato in appendice.

2. ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA E DI UN PIANO O PIÙ PIANI DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) raccogliere e analizzare i dati/le informazioni provenienti da una varietà di fonti come contributo alla definizione della strategia e del piano o dei piani. Tali fonti possono includere informazioni raccolte nel corso della valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza, i risultati di precedenti attività di supervisione, informazioni tratte dalle autorizzazioni di sottosistemi o veicoli, relazioni/raccomandazioni di organismi nazionali di investigazione relative a incidenti, altre relazioni o altri dati relativi a incidenti, relazioni annuali sulla sicurezza stilate dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura e destinate alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, relazioni annuali sulla manutenzione da parte di soggetti responsabili della manutenzione, denunce di cittadini e altre fonti pertinenti;
- b) individuare nella strategia di supervisione le aree di rischio che si prestano a interventi di supervisione mirati, comprese quelle derivanti dall'integrazione e dalla gestione di fattori umani e organizzativi, se del caso;
- c) elaborare uno o più piani di supervisione, indicando in che modo essi attueranno la strategia di supervisione durante il periodo di validità dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza;
- d) formulare una stima iniziale delle risorse necessarie per attuare il piano o i piani sulla base delle aree di intervento individuate;
- e) assegnare le risorse necessarie all'attuazione del piano o dei piani;
- f) trattare nella strategia e nel piano (o piani) di supervisione tutte le questioni legate alle operazioni o all'infrastruttura transfrontaliera (o alle infrastrutture transfrontaliere), coordinandosi con altre autorità nazionali preposte alla sicurezza.

3. COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DEL PIANO O DEI PIANI DI SUPERVISIONE


L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) comunicare gli obiettivi generali della strategia di supervisione e fornire una spiegazione generale del piano o dei piani alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura pertinenti e, se del caso, ad altri soggetti interessati;
- b) fornire alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura interessati un'illustrazione generale delle modalità di attuazione del piano o dei piani di supervisione.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) attuare il piano o i piani;
- b) adottare misure proporzionate per affrontare eventuali inosservanze degli obblighi giuridici cui sono soggetti imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, compresa l'emissione di avvisi urgenti in materia di sicurezza e l'adozione di misure di sicurezza temporanee quando necessario;
- c) valutare il livello di adeguatezza con cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ha elaborato e applicato il piano o i piani d'azione per porre rimedio, entro un lasso di tempo specifico, a eventuali casi di non conformità o problematiche residue;
- d) documentare i risultati delle sue attività di supervisione.



5. RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE


L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) condividere i risultati delle sue attività di supervisione con le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura interessati, individuando le aree in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presenta delle non conformità e le aree che rappresentano buone pratiche per il miglioramento della sicurezza;
- b) disporre di una visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza delle singole imprese ferroviarie o dei singoli gestori dell'infrastruttura operanti nel rispettivo Stato membro;
- c) pubblicare le proprie opinioni in merito alla prestazione di sicurezza complessiva nel rispettivo Stato membro e comunicarle alle parti interessate;
- d) pubblicare le proprie opinioni in merito all'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza e comunicarle alle parti interessate;
- e) utilizzare e, se del caso, condividere con l'Agenzia che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera, le informazioni relative alle prestazioni del sistema di gestione della sicurezza raccolte durante la supervisione delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura prima di effettuare una nuova valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza;
- f) se del caso, adottare provvedimenti di esecuzione, verificare se sussistano le condizioni per limitare o revocare il certificato di sicurezza unico o l'autorizzazione di sicurezza e, qualora non sia responsabile in prima persona dell'emissione di tali documenti, informarne l'autorità competente.



6. RIESAME DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

Sulla base delle informazioni raccolte e dell'esperienza acquisita nel corso delle attività di supervisione e della prestazione di sicurezza sia a livello individuale, sia a livello di Stato membro, a scadenze regolari l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) effettuare un riesame della strategia e del piano o dei piani di supervisione per verificare che le attività mirate originarie, l'uso di dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti, i risultati della supervisione e la distribuzione delle risorse siano adeguati, modificando se necessario le priorità;
- b) rivedere il piano o i piani, se necessario, e valutare l'impatto delle modifiche sulla strategia di supervisione;
- c) trasmettere, se necessario, valutazioni e proposte al rispettivo Stato membro per porre rimedio a eventuali lacune del quadro normativo.



Appendice




ALLEGATO II

Quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono sviluppare accordi sulla base dei seguenti principi ed elementi specifici:

1. Concordare quali imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura operano in modo tale da richiedere una supervisione coordinata o congiunta.
2. Concordare la lingua (o le lingue) e il livello di riservatezza delle informazioni da usare per le loro intese di coordinamento.
3. Concordare le informazioni oggetto di scambio e un calendario degli scambi:
 - a) scambiare informazioni pertinenti relative alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura individuati al punto 1 e condividere i risultati della loro attività di valutazione;
 - b) fornire copie delle autorizzazioni di sicurezza, se del caso;
 - c) condividere i risultati di attività di supervisione collegate, comprese decisioni e azioni esecutive, se del caso;
 - d) condividere informazioni relative alla prestazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura individuati al punto 1 in ciascuno Stato membro.
4. Condividere criteri decisionali:
 - a) condividere informazioni relative al modo in cui ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza definisce gli obiettivi delle proprie attività per ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura interessato come parte del piano di supervisione;
 - b) stabilire un dialogo tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito alle proposte per affrontare le non conformità gravi.
5. Gestire il coordinamento:
 - a) condividere le strategie e i piani di supervisione esistenti;
 - b) individuare punti di interesse e/o problemi comuni;
 - c) pianificare in modo efficiente iniziative individuali, coordinate o comuni senza causare inutili disagi alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura ed evitando una sovrapposizione di tali iniziative.
6. Concordare quale o quali autorità nazionali preposte alla sicurezza siano incaricate di seguire le azioni mirate ad affrontare problematiche residue che sono state differite per la supervisione, se del caso.
7. Concordare gli ambiti da trattare in maniera coordinata o congiunta:
 - a) individuare i principali rischi per le pertinenti imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura che devono essere trattati in maniera coordinata o congiunta;
 - b) concordare quale autorità nazionale preposta alla sicurezza guiderà le attività in quale materia, se del caso, sulla base di criteri chiaramente individuati;
 - c) concordare quali tipi di attività congiunte di supervisione intraprendere, se del caso;
 - d) concordare il modo in cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere informati delle intese e degli accordi in corso tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
8. Condividere le buone pratiche:
 - a) sviluppare accordi per la revisione e il coordinamento, a scadenze regolari, delle attività di supervisione per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura interessati;
 - b) sviluppare accordi per valutare l'efficacia del coordinamento e della cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza, compresa l'Agenzia, se del caso.

18CE1487



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018

che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e dei metodi di sicurezza comuni per la supervisione,

considerando quanto segue:

- (1) I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.
- (2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.
- (3) Con la sua decisione di esecuzione del 1° settembre 2016 ⁽²⁾, la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 ⁽³⁾, (UE) n. 1169/2010 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1077/2012 ⁽⁵⁾. In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.
- (4) Lo scopo del sistema di gestione della sicurezza è fare sì che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura raggiungano i loro obiettivi aziendali in modo sicuro. Il sistema di gestione della sicurezza è spesso integrato da altri sistemi di gestione in modo da migliorare la prestazione generale dell'organizzazione e ridurre i costi, unendo le forze a tutti i livelli dell'organizzazione. A tale scopo, il quadro comune della struttura di livello elevato ISO ⁽⁶⁾ viene usato per raggruppare in modo funzionale i requisiti del sistema di gestione della sicurezza, come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798. Tale quadro agevola inoltre la comprensione e l'applicazione di un approccio basato sui processi da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura al momento dello sviluppo, dell'implementazione, del mantenimento e del miglioramento continuo del loro sistema di gestione della sicurezza.
- (5) Una volta ottenuto un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza come indicato all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.
- (6) Il comportamento umano assume un ruolo centrale per il funzionamento sicuro ed efficiente delle ferrovie. Nei casi in cui si ritenga che tale comportamento abbia contribuito a un incidente o inconveniente, potrebbe darsi

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 102.


⁽²⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° settembre 2016, concernente un mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per la revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione, che abroga la decisione C(2014) 1649 final (C(2016) 5504 final).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GUL 326 del 10.12.2010, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GUL 320 del 17.11.2012, pag. 3).

⁽⁶⁾ Direttive ISO/IEC, parte 1, supplemento consolidato 2016, allegato SL, appendice 2.



che diversi fattori organizzativi abbiano influenzato tale comportamento, come il carico di lavoro o la progettazione del lavoro, peggiorando la prestazione e aggravando le conseguenze dell'incidente o inconveniente. È pertanto fondamentale che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottino un approccio sistematico a sostegno della prestazione umana e al fine di gestire i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

- (7) Il modo in cui la sicurezza è percepita, valutata e classificata all'interno di un'organizzazione rispecchia il reale impegno per la sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione stessa. Per questo motivo è anche importante che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura individuino le azioni e i comportamenti che possono creare una cultura positiva della sicurezza e promuovano, tramite il proprio sistema di gestione della sicurezza, una tale cultura di fiducia reciproca e di reciproco apprendimento, nell'ambito della quale il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza segnalando eventi pericolosi e fornendo informazioni legate alla sicurezza.
- (8) Per il sistema di gestione della sicurezza si dovrebbe tenere conto del fatto che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e le pertinenti direttive particolari da essa previste sono pienamente applicabili allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano per la costruzione della rete ferroviaria, il suo funzionamento e la sua manutenzione. Ciò non determina ulteriori responsabilità o ulteriori mansioni per l'autorità che rilascia i certificati, oltre a quella di controllare se i rischi per la salute e la sicurezza siano stati considerati da chi richiede un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza. La responsabilità di controllare la conformità con la direttiva 89/391/CEE può comunque essere assegnata ad altre autorità competenti designate dagli Stati membri.
- (9) Per il sistema di gestione della sicurezza occorrerebbe, laddove pertinente, tenere in considerazione i potenziali rischi aggiuntivi derivanti dal trasporto di merci pericolose per ferrovia, e quindi anche la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 perderanno la loro attualità e dovrebbero pertanto essere sostituiti dal presente regolamento.
- (11) Per quanto riguarda i certificati di sicurezza, dall'articolo 10 paragrafo 15 della direttiva (UE) 2016/798 risulta che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione dei certificati di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e dal presente regolamento, sebbene importanti e di rilievo, non sono sostanziali. Il regolamento (UE) n. 1158/2010 dovrebbe quindi applicarsi ai certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ fino alla loro data di scadenza. Per lo stesso motivo, è inoltre necessario rinviare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1158/2010 fino al termine dell'ultimo giorno utile per la sua applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini della supervisione. Oltre a ciò, in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 i certificati di sicurezza esistenti continuano ad essere soggetti alla direttiva 2004/49/CE, che era alla base della direttiva (UE) n. 1158/2010.
- (12) Per quanto riguarda le autorizzazioni di sicurezza, dall'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2016/798 risulta che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione delle autorizzazioni di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e dal presente regolamento, sebbene importanti e di rilievo, non sono sostanziali. Il regolamento (UE) n. 1169/2010 dovrebbe quindi applicarsi alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva 2004/49/CE fino alla loro data di scadenza. Per lo stesso motivo, è inoltre necessario rinviare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1169/2010 fino al termine dell'ultimo giorno utile per la sua applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini della supervisione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce metodi comuni di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2016/798.
2. Il presente regolamento si applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva (UE) 2016/798.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GUL 183 del 29.6.1989, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUL 164 del 30.4.2004, pag. 44).



*Articolo 2***Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per «organismo responsabile delle certificazioni di sicurezza» si intende l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

*Articolo 3***Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie**

Le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato I.

Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano ai certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.

*Articolo 4***Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda i gestori dell'infrastruttura**

I gestori dell'infrastruttura elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato II.

Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano alle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.

*Articolo 5***Abrogazione**

I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 16 giugno 2025.

*Articolo 6***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno trasmesso notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie

1. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
 - 1.1. **L'organizzazione deve:**
 - a) descrivere il tipo, l'entità e l'ambito delle proprie operazioni;
 - b) individuare i rischi gravi per la sicurezza connessi alle proprie operazioni ferroviarie, siano esse eseguite dall'organizzazione stessa o da subappaltatori, partner o fornitori soggetti al suo controllo;
 - c) individuare le parti interessate (per esempio organismi normativi, autorità, gestori dell'infrastruttura, contraenti, fornitori, partner), comprese le parti esterne al sistema ferroviario, che sono rilevanti per il sistema di gestione della sicurezza;
 - d) individuare i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza che si applicano alle parti interessate di cui alla lettera c) e agire nel loro rispetto;
 - e) garantire che i requisiti di cui alla lettera d) siano tenuti in considerazione durante l'elaborazione, l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza;
 - f) descrivere l'ambito di applicazione del sistema di gestione della sicurezza, indicando quale parte delle attività sia inclusa o meno in tale ambito e tenendo in considerazione i requisiti di cui alla lettera d).
2. LEADERSHIP
 - 2.1. **Leadership e impegno**
 - 2.1.1. L'alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza, nei seguenti modi:
 - a) assumendosi a livello generale l'onere e la responsabilità per la sicurezza;
 - b) assicurando l'impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli interni all'organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle relazioni con il personale e i contraenti;
 - c) garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza, che vengano compresi e che siano compatibili con l'orientamento strategico dell'organizzazione;
 - d) garantendo l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali dell'organizzazione;
 - e) garantendo che siano disponibili le risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza;
 - f) garantendo che il sistema di gestione della sicurezza permetta di controllare in modo efficace i rischi per la sicurezza individuati dall'organizzazione;
 - g) incoraggiando il personale a facilitare la conformità con i requisiti del sistema di gestione della sicurezza;
 - h) promuovendo il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;
 - i) garantendo che si tenga conto della sicurezza al momento di individuare e gestire i rischi legati alle attività dell'organizzazione e di spiegare il modo in cui saranno riconosciuti e risolti eventuali conflitti tra la sicurezza e altri obiettivi aziendali;
 - j) promuovendo una cultura positiva della sicurezza.
 - 2.2. **Politica di sicurezza**
 - 2.2.1. L'alta dirigenza elabora un documento per descrivere la politica di sicurezza dell'organizzazione, il quale deve essere:
 - a) adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;
 - b) approvato dal direttore generale dell'organizzazione (o da uno o più rappresentanti dell'alta dirigenza);
 - c) attuato in modo attivo, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale.



- 2.2.2. La politica di sicurezza deve:
- a) prevedere l'impegno a conformarsi a tutti i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza;
 - b) fornire un quadro per stabilire gli obiettivi di sicurezza e valutare la prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza rispetto a tali obiettivi;
 - c) includere un impegno a controllare i rischi per la sicurezza che derivano sia dalle attività proprie che da quelle causate da terzi;
 - d) includere un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;
 - e) essere mantenuta in conformità con la strategia aziendale e la valutazione della prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza.

2.3. **Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri**

- 2.3.1. Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale il cui ruolo incide sulla sicurezza (compresa la dirigenza e il personale coinvolto in mansioni legate alla sicurezza) devono essere definiti per tutti i livelli interni all'organizzazione, documentati, assegnati e comunicati al personale interessato.
- 2.3.2. L'organizzazione deve garantire che il personale cui vengono delegate responsabilità per mansioni connesse alla sicurezza disponga dei poteri, della competenza e delle risorse adeguate per svolgere le proprie mansioni senza subire interferenze dalle attività di altre funzioni aziendali.
- 2.3.3. Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza devono essere documentate e comunicate al personale interessato, il quale le deve accettare e comprendere appieno.
- 2.3.4. L'organizzazione deve descrivere l'attribuzione dei ruoli di cui al punto 2.3.1 alle funzioni aziendali interne e, laddove pertinente, esterne all'organizzazione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

2.4. **Consultazione del personale e di altre parti**

- 2.4.1. Il personale, i suoi rappresentanti e le parti esterne interessate, secondo necessità e laddove pertinente, devono essere consultati in sede di sviluppo, mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, compresa la sicurezza delle procedure operative.
- 2.4.2. L'organizzazione deve agevolare la consultazione del personale elaborando metodi e mezzi per il suo coinvolgimento, raccogliendo le sue opinioni e fornendo riscontri alle opinioni del personale.


3. **PIANIFICAZIONE**

3.1. **Azioni volte ad affrontare i rischi**

3.1.1. Valutazione del rischio

3.1.1.1. L'organizzazione deve:

- a) individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il tipo, l'entità e l'area di attività dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
- b) valutare i rischi di cui alla lettera a) impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati;
- c) sviluppare e predisporre misure di sicurezza, individuando inoltre le responsabilità associate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);
- d) sviluppare un sistema per monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio);
- e) riconoscere la necessità di collaborare con altre parti interessate (come imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, soggetti responsabili della manutenzione, detentori di veicoli ferroviari, fornitori di servizi ed enti appaltanti), se del caso, su rischi condivisi e la messa in atto di adeguate misure di sicurezza;
- f) comunicare i rischi al personale e alle parti esterne interessate (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione).



3.1.1.2. In sede di valutazione del rischio, l'organizzazione deve tenere in considerazione la necessità di definire, fornire e mantenere un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle disposizioni della legislazione applicabile, in particolare della direttiva 89/391/CEE.

3.1.2. Pianificazione delle modifiche

3.1.2.1. L'organizzazione deve individuare i potenziali rischi per la sicurezza e le misure di sicurezza appropriate (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) prima di attuare una modifica (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche) conformemente alla procedura di gestione del rischio di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 ⁽¹⁾, tenendo conto dei rischi per la sicurezza derivanti dallo stesso processo di modifica.

3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza

3.2.1. L'organizzazione deve fissare gli obiettivi di sicurezza che devono essere mantenuti dalle pertinenti funzioni ai pertinenti livelli e, se ragionevolmente fattibile, migliorare la propria prestazione di sicurezza.

3.2.2. Gli obiettivi di sicurezza devono:

- a) essere coerenti con la politica di sicurezza e con gli obiettivi strategici dell'organizzazione (se del caso);
- b) essere collegati ai rischi prioritari che incidono sulla prestazione di sicurezza dell'organizzazione;
- c) essere misurabili;
- d) tenere conto dei requisiti giuridici e di altro tipo applicabili;
- e) essere riesaminati nell'ottica degli obiettivi raggiunti e rivisti nel modo appropriato;
- f) essere comunicati.

3.2.3. L'organizzazione deve disporre di uno o più piani in cui sia descritto il modo in cui intende raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati.

3.2.4. L'organizzazione deve fornire una descrizione della strategia e del piano (o dei piani) utilizzati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio).

4. SUPPORTO

4.1. Risorse


4.1.1. L'organizzazione deve fornire le risorse, compresi personale competente e strumentazione fruibile ed efficace, necessarie a stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza.

4.2. Competenze

4.2.1. Il sistema di gestione delle competenze dell'organizzazione deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia competente nelle mansioni legate alla sicurezza di cui è responsabile (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri), e deve prevedere almeno:

- a) l'individuazione delle competenze (comprese conoscenze, abilità, comportamenti e atteggiamenti non legati agli aspetti tecnici) necessarie allo svolgimento delle mansioni legate alla sicurezza;
- b) i principi di selezione (livello d'istruzione di base, idoneità psicologica e fisica);
- c) formazione, esperienze e qualifiche iniziali;
- d) formazione continua e aggiornamento periodico delle competenze già acquisite;
- e) valutazione periodica delle competenze e controllo dell'idoneità psicologica e fisica per garantire il mantenimento delle qualifiche e delle abilità nel tempo;
- f) formazione specifica per gli aspetti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza al fine di svolgere le proprie mansioni connesse alla sicurezza.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GUL 121 del 3.5.2013, pag. 8).



- 4.2.2. L'organizzazione deve fornire, per il personale che svolge mansioni legate alla sicurezza, un programma di formazione, di cui al punto 4.2.1, lettere c), d) e f), garantendo che:
- a) il programma di formazione sia fornito in conformità ai requisiti per le competenze individuati e alle necessità individuali del personale;
 - b) laddove applicabile, la formazione assicuri che il personale sia in grado di operare in tutte le condizioni operative (normali, degradate, di emergenza);
 - c) la durata della formazione e la frequenza degli aggiornamenti siano adeguate agli obiettivi di formazione;
 - d) sia mantenuto un registro per tutto il personale (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);
 - e) il programma di formazione sia regolarmente riesaminato e sottoposto a audit (cfr. 6.2. Audit interni) e che siano apportate le modifiche necessarie (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche);
- 4.2.3. Siano posti in essere meccanismi di reinserimento nel lavoro del personale in seguito a incidenti/inconvenienti o lunghe assenze, compresa una formazione aggiuntiva ove se ne riconosca la necessità.

4.3. **Consapevolezza**

- 4.3.1. L'alta dirigenza deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia consapevole della rilevanza, dell'importanza e delle conseguenze della sua attività e del suo contributo alla corretta applicazione e all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza).

4.4. **Informazione e comunicazione**

- 4.4.1. L'organizzazione deve stabilire adeguati canali di comunicazione al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano scambiate tra i diversi livelli dell'organizzazione e con le parti esterne interessate, compresi contraenti, partner e fornitori.
- 4.4.2. Al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza raggiungano le persone incaricate di emettere giudizi e adottare decisioni, l'organizzazione deve gestirne l'identificazione, il ricevimento, l'elaborazione, la generazione e la diffusione.
- 4.4.3. L'organizzazione deve garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano:
- a) pertinenti, complete e comprensibili per i loro destinatari;
 - b) valide;
 - c) accurate;
 - d) coerenti;
 - e) controllate (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);
 - f) comunicate prima che abbiano effetto;
 - g) ricevute e comprese dai destinatari.

4.5. **Documenti**

- 4.5.1. Documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza
- 4.5.1.1. Deve essere redatta una descrizione del sistema di gestione della sicurezza, la quale deve includere:
- a) l'individuazione e la descrizione dei processi e delle attività connessi alla sicurezza delle operazioni ferroviarie, comprese le mansioni connesse alla sicurezza e le responsabilità ad esse collegate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);
 - b) le interazioni tra questi processi;
 - c) le procedure o gli altri documenti contenenti la descrizione del modo in cui tali processi sono attuati;
 - d) l'individuazione di contraenti, partner e fornitori con una descrizione del tipo e dell'entità dei servizi forniti;



- e) l'individuazione di accordi contrattuali o di altro tipo, conclusi tra l'organizzazione e le altre parti di cui alla lettera d), necessari al fine di controllare i rischi per la sicurezza dell'organizzazione e i rischi connessi all'impiego di contraenti;
 - f) il riferimento ai documenti richiesti dal presente regolamento.
- 4.5.1.2. L'organizzazione deve garantire che sia presentata all'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza) una relazione annuale sulla sicurezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 contenente:
- a) una sintesi delle decisioni sul livello di rilevanza delle modifiche che interessano la sicurezza, con un riepilogo delle modifiche rilevanti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 402/2013;
 - b) gli obiettivi di sicurezza dell'organizzazione per l'esercizio (o gli esercizi) a venire e il modo in cui gravi rischi per la sicurezza incidono sulla definizione di tali obiettivi di sicurezza;
 - c) i risultati di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti) e di altre attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio, 6.2. Audit interni e 6.3. Riesame della direzione) a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1078/2012 ⁽¹⁾;
 - d) i dettagli dei progressi compiuti nell'affrontare le raccomandazioni irrisolte avanzate dagli organismi investigativi nazionali (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti);
 - e) gli indicatori di sicurezza dell'organizzazione stabiliti allo scopo di valutare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione (cfr. 6.1. Monitoraggio);
 - f) laddove applicabile, le conclusioni della relazione annuale del consulente per la sicurezza, di cui al RID ⁽²⁾, sulle attività dell'organizzazione relative al trasporto di merci pericolose ⁽³⁾.
- 4.5.2. Produzione e aggiornamento
- 4.5.2.1. L'organizzazione deve garantire che, nel produrre e aggiornare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, siano usati i formati e i media adeguati.
- 4.5.3. Controllo dei documenti
- 4.5.3.1. L'organizzazione deve controllare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la loro conservazione, distribuzione e il controllo delle modifiche ad essi apportate, al fine di garantire la loro disponibilità, adeguatezza e protezione, se del caso.
- 4.6. Integrazione dei fattori umani e organizzativi**
- 4.6.1. L'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza. Tale metodo deve:
- a) comprendere il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi;
 - b) affrontare i rischi associati alla progettazione e all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi tenendo in considerazione le capacità umane e le limitazioni ad esse connesse, nonché l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana.
5. FUNZIONAMENTO
- 5.1. Pianificazione e controllo delle operazioni**
- 5.1.1. In sede di pianificazione, elaborazione, attuazione e revisione dei propri processi operativi, l'organizzazione deve garantire che durante le attività operative:
- a) siano applicati i criteri di accettazione del rischio e le misure di sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio);


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GUL 320 del 17.11.2012, pag. 8).

⁽²⁾ Punto 2.1 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.


⁽³⁾ Punto 2.2 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.



- b) sia fornito un piano (o dei piani) per conseguire gli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza);
 - c) siano raccolte informazioni per misurare la corretta applicazione e l'efficacia delle disposizioni operative (cfr. 6.1. Monitoraggio).
- 5.1.2. L'organizzazione deve garantire che le sue disposizioni operative siano conformi ai requisiti di sicurezza delle specifiche tecniche di interoperabilità applicabili, alle norme nazionali pertinenti e a eventuali altre prescrizioni pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).
- 5.1.3. Al fine di controllare i rischi rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- a) pianificazione di tragitti ferroviari nuovi o già esistenti e di nuovi servizi ferroviari, compresa l'introduzione di nuovi tipi di veicoli, la necessità di noleggiare veicoli con contratto di leasing e/o assumere personale da parti esterne e lo scambio di informazioni con soggetti responsabili della manutenzione in merito alla manutenzione a fini operativi;
 - b) sviluppo ed entrata in vigore degli orari ferroviari;
 - c) preparazione di treni o veicoli prima della loro movimentazione, comprese le verifiche precedenti alla partenza e la composizione del treno;
 - d) circolazione dei treni o movimentazione dei veicoli nelle diverse condizioni operative (normali, degradate, di emergenza);
 - e) adattamento delle operazioni a richieste di ritiro dall'esercizio e notifica di ritorno in esercizio emesse dai soggetti responsabili della manutenzione;
 - f) autorizzazioni alla movimentazione dei veicoli;
 - g) fruibilità delle interfacce nelle cabine di guida dei treni e nei centri di controllo del treno e con le attrezzature utilizzate dal personale addetto alla manutenzione.
- 5.1.4. Al fine di controllare l'attribuzione delle responsabilità rilevanti per la sicurezza delle attività operative, l'organizzazione deve individuare le responsabilità per il coordinamento e la gestione in sicurezza della circolazione dei treni e la movimentazione dei veicoli e definire le modalità di attribuzione delle mansioni pertinenti che interessano la fornitura in sicurezza di tutti i servizi al personale competente all'interno dell'organizzazione (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri) e ad altre parti esterne qualificate, se del caso (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).
- 5.1.5. Al fine di controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), il personale interessato (per esempio il personale del treno) deve essere messo al corrente nei dettagli di qualsiasi specifica condizione di viaggio, comprese le relative modifiche rilevanti che potrebbero determinare un pericolo o restrizioni operative temporanee o permanenti (per esempio causate da uno specifico tipo di veicolo o da uno specifico percorso) e le condizioni relative ai carichi eccezionali, se del caso.
- 5.1.6. Al fine di controllare le competenze rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.2. Competenze), a norma della legislazione vigente (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione) l'organizzazione deve garantire per il proprio personale:
- a) la conformità della formazione erogata e le istruzioni operative, e l'adozione di misure correttive laddove necessario;
 - b) una formazione specifica in caso di cambiamenti previsti che interessino lo svolgimento delle operazioni o le mansioni loro assegnate;
 - c) l'adozione di adeguate misure in seguito a incidenti e inconvenienti.
- 5.2. Gestione delle immobilizzazioni materiali**
- 5.2.1. L'organizzazione deve provvedere alla gestione dei rischi per la sicurezza associati alle immobilizzazioni materiali (di seguito «i veicoli») durante tutta la loro esistenza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), dalla progettazione alla cessione, e ottemperare alle prescrizioni relative ai fattori umani da impiegare in tutte le fasi del ciclo di vita.
- 5.2.2. L'organizzazione deve:
- a) garantire che i veicoli siano utilizzati per lo scopo previsto e mantengano contemporaneamente uno stato operativo sicuro, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dove pertinente, e il livello di prestazione atteso;



- b) gestire i veicoli in condizioni operative normali e degradate;
 - c) individuare il più rapidamente possibile i casi di non conformità con i requisiti operativi prima o durante l'impiego dei veicoli, compresa l'applicazione di limitazioni all'uso nel modo appropriato a garantirne uno stato operativo sicuro (cfr. 6.1. Monitoraggio).
- 5.2.3. L'organizzazione deve accertare che i suoi provvedimenti relativi alla gestione dei veicoli siano, laddove applicabile, conformi a tutti i requisiti essenziali disposti nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e a eventuali altri requisiti pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).
- 5.2.4. Al fine di controllare i rischi pertinenti per la fornitura di servizi di manutenzione (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- a) l'individuazione del fabbisogno di servizi di manutenzione al fine di mantenere i veicoli in uno stato operativo sicuro, sulla base dell'impiego previsto ed effettivo e delle sue caratteristiche di progetto;
 - b) la gestione della rimozione dall'esercizio dei veicoli a scopo di manutenzione, qualora siano stati individuati guasti o qualora le loro condizioni si deteriorino oltre i limiti dello stato operativo sicuro di cui alla lettera a);
 - c) la gestione del ritorno dei veicoli allo stato operativo, con eventuali limitazioni d'uso in seguito alla manutenzione, al fine di garantire uno stato operativo sicuro;
 - d) la gestione della strumentazione di monitoraggio e misurazione, al fine di garantire che sia idonea al suo scopo.
- 5.2.5. Per controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività di gestione dei veicoli (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), l'organizzazione deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- a) lo scambio di informazioni all'interno dell'organizzazione o con parti esterne responsabili della manutenzione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori), in particolare per quanto riguarda malfunzionamenti che interessino la sicurezza, incidenti, inconvenienti ed eventuali limitazioni d'uso dei veicoli;
 - b) la tracciabilità di tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni connesse alla lettera a) (cfr. 4.4. Informazione e Comunicazione e 4.5.3. Controllo dei documenti);
 - c) l'istituzione e la tenuta di registri, compresa la gestione delle modifiche riguardanti la sicurezza dei veicoli (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).
- 5.3. **Contraenti, partner e fornitori**
- 5.3.1. L'organizzazione deve individuare e controllare i rischi per la sicurezza derivanti dalle attività esternalizzate, comprese le attività o collaborazioni con contraenti, partner e fornitori.
- 5.3.2. Al fine di controllare i rischi per la sicurezza di cui al punto 5.3.1, l'organizzazione deve definire i criteri per la selezione dei contraenti, dei partner e dei fornitori nonché i requisiti che sono tenuti a soddisfare per contratto, tra cui:
- a) i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
 - b) il livello di competenza richiesto per svolgere le mansioni definite nel contratto (cfr. 4.2. Competenze);
 - c) le responsabilità per le mansioni da svolgere;
 - d) la prestazione di sicurezza attesa, da mantenere per tutta la durata del contratto;
 - e) gli obblighi relativi allo scambio di informazioni legate alla sicurezza (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione);
 - f) la tracciabilità di documenti legati alla sicurezza (cfr. 4.5. Documenti).
- 5.3.3. A norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1078/2012, l'organizzazione deve monitorare:
- a) la prestazione di sicurezza di tutte le attività e operazioni svolte da contraenti, partner e fornitori al fine di garantirne la conformità ai requisiti stabiliti nel contratto;
 - b) la consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori in merito ai rischi per la sicurezza che essi comportano per le operazioni dell'organizzazione.



5.4. Gestione delle modifiche

5.4.1. L'organizzazione deve attuare e controllare le modifiche al sistema di gestione della sicurezza al fine di mantenere o migliorare la prestazione di sicurezza, comprese le decisioni adottate nelle diverse fasi della gestione delle modifiche e il successivo riesame dei rischi per la sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio).

5.5. Gestione delle emergenze

5.5.1. L'organizzazione deve individuare le situazioni di emergenza e le misure da adottare tempestivamente per affrontarle (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) e per ripristinare le normali condizioni operative in conformità al regolamento (UE) 2015/995 ⁽¹⁾.

5.5.2. L'organizzazione deve garantire che per ogni tipo di emergenza individuato:

- a) sia possibile contattare immediatamente i servizi di emergenza;
- b) siano fornite ai servizi di emergenza tutte le informazioni di rilievo, sia anticipatamente, al fine di poter preparare la loro risposta alle emergenze, sia al momento dell'emergenza;
- c) siano forniti internamente servizi di primo soccorso.

5.5.3. L'organizzazione deve individuare e documentare i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate in conformità del regolamento (UE) 2015/995.

5.5.4. L'organizzazione deve disporre di piani d'azione, d'allerta e di informazione per i casi di emergenza, i quali devono includere provvedimenti finalizzati a:

- a) allertare il personale responsabile della gestione delle emergenze;
- b) comunicare le informazioni a tutte le parti coinvolte (per esempio gestore dell'infrastruttura, contraenti, autorità, servizi di emergenza), comprese le istruzioni di emergenza ai passeggeri;
- c) adottare qualsiasi decisione necessaria a seconda del tipo di emergenza.

5.5.5. L'organizzazione deve descrivere il modo in cui sono state allocate le risorse e i mezzi per le emergenze (cfr. 4.1. Risorse) e come sono stati individuati i requisiti formativi (cfr. 4.2. Competenze).

5.5.6. I provvedimenti per le emergenze devono essere regolarmente testati in collaborazione con le altre parti interessate e aggiornati secondo necessità.

5.5.7. L'organizzazione deve garantire che il personale incaricato, il quale deve disporre di adeguate competenze linguistiche, possa essere contattato facilmente e senza indugio dal gestore dell'infrastruttura e fornisca a quest'ultimo il giusto livello di informazioni.

5.5.8. L'organizzazione deve disporre di una procedura per contattare il soggetto responsabile della manutenzione o il detentore del veicolo ferroviario in caso di emergenza.


6. VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

6.1. Monitoraggio

6.1.1. L'organizzazione deve effettuare attività di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 1078/2012 al fine di:

- a) verificare la corretta applicazione e l'efficacia di tutti i processi e di tutte le procedure previsti dal sistema di gestione della sicurezza, incluse le misure di sicurezza operative, organizzative e tecniche;
- b) verificare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza nel suo complesso e se quest'ultimo raggiunga i risultati attesi;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).



- c) verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia conforme ai requisiti del presente regolamento;
 - d) individuare, attuare e valutare l'efficacia delle misure correttive (cfr. 7.2. Miglioramento continuo), a seconda dei casi, qualora sia individuato un caso di non conformità alle lettere a), b) o c).
- 6.1.2. L'organizzazione deve monitorare regolarmente a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione la prestazione relativa alle mansioni legate alla sicurezza e intervenire qualora tali attività non siano svolte correttamente.

6.2. **Audit interni**

- 6.2.1. L'organizzazione deve condurre audit interni in modo indipendente, imparziale e trasparente per raccogliere e analizzare le informazioni necessarie alle proprie attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio), comprendenti:
- a) un piano degli audit interni previsti, il quale può essere riesaminato in base ai risultati di precedenti audit o di attività di monitoraggio della prestazione;
 - b) l'individuazione e la selezione di auditor competenti (cfr. 4.2. Competenze);
 - c) l'analisi e la valutazione dei risultati degli audit;
 - d) l'individuazione della necessità di misure correttive o di miglioramento;
 - e) la verifica della completezza e dell'efficacia di tali misure;
 - f) la documentazione relativa all'esecuzione e ai risultati degli audit;
 - g) la comunicazione dei risultati degli audit all'alta dirigenza.


6.3. **Riesame della direzione**

- 6.3.1. L'alta dirigenza deve riesaminare regolarmente la costante adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- a) i dettagli del progresso nell'affrontare le azioni irrisolte derivanti da precedenti riesami della direzione;
 - b) il cambiamento delle circostanze interne ed esterne (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
 - c) la prestazione di sicurezza dell'organizzazione per quanto riguarda:
 - i) il raggiungimento dei suoi obiettivi di sicurezza;
 - ii) i risultati delle sue attività di monitoraggio, compresi i risultati degli audit, di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e lo stato delle rispettive azioni;
 - iii) gli esiti pertinenti di attività di vigilanza svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
 - d) le raccomandazioni per il miglioramento.
- 6.3.2. Sulla base degli esiti del suo riesame, l'alta dirigenza deve assumersi la responsabilità generale per la pianificazione e l'attuazione dei cambiamenti necessari al sistema di gestione della sicurezza.

7. **MIGLIORAMENTO**

7.1. **Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti**

- 7.1.1. Gli incidenti e gli inconvenienti connessi alle operazioni ferroviarie dell'organizzazione devono essere:
- a) comunicati, registrati, investigati e analizzati al fine di determinarne le cause;
 - b) comunicati agli organismi nazionali a seconda dei casi.
- 7.1.2. L'organizzazione deve provvedere affinché:
- a) vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo investigativo nazionale e da indagini di settore o indagini interne ove opportuno o richieste;
 - b) vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre parti interessate, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, soggetti responsabili della manutenzione e detentori di veicoli ferroviari.




- 7.1.3. L'organizzazione deve fare uso delle informazioni legate all'indagine per riesaminare la valutazione del rischio (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), trarne insegnamento allo scopo di migliorare la sicurezza e, laddove applicabile, adottare misure correttive e/o di miglioramento (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).
- 7.2. **Miglioramento continuo**
- 7.2.1. L'organizzazione deve migliorare continuamente l'adeguatezza e l'efficacia del suo sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione il quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 1078/2012 e almeno i risultati delle seguenti attività:
- a) monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio);
 - b) audit interni (cfr. 6.2. Audit interni);
 - c) riesame della direzione (cfr. 6.3. Riesame della direzione);
 - d) insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti).
- 7.2.2. L'organizzazione deve fornire i mezzi per motivare il personale e le altre parti interessate a essere attive nel miglioramento della sicurezza, come parte dell'apprendimento interno all'organizzazione.
- 7.2.3. L'organizzazione deve disporre di una strategia finalizzata al miglioramento continuo della sua cultura della sicurezza, che comprenda il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti per individuare problemi comportamentali che interessano le varie parti del sistema di gestione della sicurezza e predisporre le misure necessarie ad affrontarli.
-



ALLEGATO II

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda i gestori dell'infrastruttura

1. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
 - 1.1. **L'organizzazione deve:**
 - a) descrivere il carattere e l'entità delle proprie operazioni;
 - b) individuare i rischi gravi per la sicurezza connessi alle proprie operazioni ferroviarie, siano esse eseguite dall'organizzazione stessa o da subappaltatori, partner o fornitori soggetti al suo controllo;
 - c) individuare le parti interessate (per esempio organismi normativi, autorità, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, contraenti, fornitori, partner), comprese le parti esterne al sistema ferroviario, che sono rilevanti per il sistema di gestione della sicurezza;
 - d) individuare i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza che si applicano alle parti interessate di cui alla lettera c) e agire nel loro rispetto;
 - e) garantire che i requisiti di cui alla lettera d) siano tenuti in considerazione durante l'elaborazione, l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza;
 - f) descrivere l'ambito di applicazione del sistema di gestione della sicurezza, indicando quale parte delle attività sia inclusa o meno in tale ambito e tenendo in considerazione i requisiti di cui alla lettera d).
 - 1.2. **Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:**
 - a) «carattere», in relazione a operazioni ferroviarie svolte da gestori dell'infrastruttura, indica la caratterizzazione di un'operazione in base al suo fine, comprese la progettazione, la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura e la pianificazione, la gestione e il controllo del traffico, e in base all'uso dell'infrastruttura ferroviaria, comprese linee convenzionali e/o ad alta velocità e il trasporto di passeggeri e/o merci;
 - b) «entità», in relazione a operazioni ferroviarie svolte da gestori dell'infrastruttura, indica l'entità caratterizzata dalla lunghezza della rete ferroviaria e la dimensione stimata del gestore dell'infrastruttura in termini di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario.
2. LEADERSHIP
 - 2.1. **Leadership e impegno**
 - 2.1.1. L'alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza, nei seguenti modi:
 - a) assumendosi a livello generale l'onere e la responsabilità per la sicurezza;
 - b) assicurando l'impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli interni all'organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle relazioni con il personale e i contraenti;
 - c) garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza, che vengano compresi e che siano compatibili con l'orientamento strategico dell'organizzazione;
 - d) garantendo l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali dell'organizzazione;
 - e) garantendo che siano disponibili le risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza;
 - f) garantendo che il sistema di gestione della sicurezza permetta di controllare in modo efficace i rischi per la sicurezza individuati dall'organizzazione;
 - g) incoraggiando il personale a facilitare la conformità con i requisiti del sistema di gestione della sicurezza;
 - h) promuovendo il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;
 - i) garantendo che si tenga conto della sicurezza al momento di individuare e gestire i rischi legati alle attività dell'organizzazione e di spiegare il modo in cui saranno riconosciuti e risolti eventuali conflitti tra la sicurezza e altri obiettivi aziendali;
 - j) promuovendo una cultura positiva della sicurezza.



2.2. **Politica di sicurezza**

2.2.1. L'alta dirigenza elabora un documento per descrivere la politica di sicurezza dell'organizzazione, il quale deve essere:

- a) adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;
- b) approvato dal direttore generale dell'organizzazione (o da uno o più rappresentanti dell'alta dirigenza);
- c) attuato in modo attivo, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale.

2.2.2. La politica di sicurezza deve:

- a) prevedere l'impegno a conformarsi a tutti i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza;
- b) fornire un quadro per stabilire gli obiettivi di sicurezza e valutare la prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza rispetto a tali obiettivi;
- c) includere un impegno a controllare i rischi per la sicurezza che derivano sia dalle attività proprie che da quelle causate da terzi;
- d) includere un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;
- e) essere mantenuta in conformità con la strategia aziendale e la valutazione della prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza.

2.3. **Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri**

2.3.1. Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale il cui ruolo incide sulla sicurezza (compresa la dirigenza e il personale coinvolto in mansioni legate alla sicurezza) devono essere definiti per tutti i livelli interni all'organizzazione, documentati, assegnati e comunicati al personale interessato.

2.3.2. L'organizzazione deve garantire che il personale cui vengono delegate responsabilità per mansioni connesse alla sicurezza disponga dei poteri, della competenza e delle risorse adeguate per svolgere le proprie mansioni senza subire interferenze dalle attività di altre funzioni aziendali.

2.3.3. Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza devono essere documentate e comunicate al personale interessato, il quale le deve accettare e comprendere appieno.

2.3.4. L'organizzazione deve descrivere l'attribuzione dei ruoli di cui al punto 2.3.1 alle funzioni aziendali interne e, laddove pertinente, esterne all'organizzazione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

2.4. **Consultazione del personale e di altre parti**

2.4.1. Il personale, i suoi rappresentanti e le parti esterne interessate, secondo necessità e laddove pertinente, devono essere consultati in sede di sviluppo, mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, compresa la sicurezza delle procedure operative.

2.4.2. L'organizzazione deve agevolare la consultazione del personale elaborando metodi e mezzi per il suo coinvolgimento, raccogliendo le sue opinioni e fornendo riscontri alle opinioni del personale.


3. **PIANIFICAZIONE**

3.1. **Azioni volte ad affrontare i rischi**

3.1.1. Valutazione del rischio

3.1.1.1. L'organizzazione deve:

- a) individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il carattere e l'entità dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
- b) valutare i rischi di cui alla lettera a) impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati;



- c) sviluppare e predisporre misure di sicurezza, individuando inoltre le responsabilità associate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);
 - d) sviluppare un sistema per monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio);
 - e) riconoscere la necessità di collaborare con altre parti interessate (come imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, soggetti responsabili della manutenzione, detentori di veicoli ferroviari, fornitori di servizi ed enti appaltanti), se del caso, su rischi condivisi e la messa in atto di adeguate misure di sicurezza;
 - f) comunicare i rischi al personale e alle parti esterne interessate (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione).
- 3.1.1.2. In sede di valutazione del rischio, l'organizzazione deve tenere in considerazione la necessità di definire, fornire e mantenere un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle disposizioni della legislazione applicabile, in particolare della direttiva 89/391/CEE.
- 3.1.2. Pianificazione delle modifiche
- 3.1.2.1. L'organizzazione deve individuare i potenziali rischi per la sicurezza e le misure di sicurezza appropriate (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) prima di attuare una modifica (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche) conformemente alla procedura di gestione del rischio di cui al regolamento (UE) n. 402/2013, tenendo conto dei rischi per la sicurezza derivanti dallo stesso processo di modifica.
- 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza**
- 3.2.1. L'organizzazione deve fissare gli obiettivi di sicurezza che devono essere mantenuti dalle pertinenti funzioni ai pertinenti livelli e, se ragionevolmente fattibile, migliorare la propria prestazione di sicurezza.
- 3.2.2. Gli obiettivi di sicurezza devono:
- a) essere coerenti con la politica di sicurezza e con gli obiettivi strategici dell'organizzazione (se del caso);
 - b) essere collegati ai rischi prioritari che incidono sulla prestazione di sicurezza dell'organizzazione;
 - c) essere misurabili;
 - d) tenere conto dei requisiti giuridici e di altro tipo applicabili;
 - e) essere riesaminati nell'ottica degli obiettivi raggiunti e rivisti nel modo appropriato;
 - f) essere comunicati.
- 3.2.3. L'organizzazione deve disporre di uno o più piani in cui sia descritto il modo in cui intende raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati.
- 3.2.4. L'organizzazione deve fornire una descrizione della strategia e del piano (o dei piani) utilizzati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio).
- 4. SUPPORTO**
- 4.1. Risorse**
- 4.1.1. L'organizzazione deve fornire le risorse, compresi personale competente e strumentazione fruibile ed efficace, necessarie a stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza.
- 4.2. Competenze**
- 4.2.1. Il sistema di gestione delle competenze dell'organizzazione deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia competente nelle mansioni legate alla sicurezza di cui è responsabile (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri), e deve prevedere almeno:
- a) l'individuazione delle competenze (comprese conoscenze, abilità, comportamenti e atteggiamenti non legati agli aspetti tecnici) necessarie allo svolgimento delle mansioni legate alla sicurezza;
 - b) i principi di selezione (livello d'istruzione di base, idoneità psicologica e fisica);
 - c) formazione, esperienze e qualifiche iniziali;
 - d) formazione continua e aggiornamento periodico delle competenze già acquisite;



- e) valutazione periodica delle competenze e controllo dell'idoneità psicologica e fisica per garantire il mantenimento delle qualifiche e delle abilità nel tempo;
 - f) formazione specifica per gli aspetti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza al fine di svolgere le proprie mansioni connesse alla sicurezza.
- 4.2.2. L'organizzazione deve fornire, per il personale che svolge mansioni legate alla sicurezza, un programma di formazione, di cui al punto 4.2.1, lettere c), d) e f), garantendo che:
- a) il programma di formazione sia fornito in conformità ai requisiti per le competenze individuati e alle necessità individuali del personale;
 - b) laddove applicabile, la formazione assicuri che il personale sia in grado di operare in tutte le condizioni operative (normali, degradate, di emergenza);
 - c) la durata della formazione e la frequenza degli aggiornamenti siano adeguate agli obiettivi di formazione;
 - d) sia mantenuto un registro per tutto il personale (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);
 - e) il programma di formazione sia regolarmente riesaminato e sottoposto a audit (cfr. 6.2. Audit interni) e che siano apportate le modifiche necessarie (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche);
- 4.2.3. Siano posti in essere meccanismi di reinserimento nel lavoro del personale in seguito a incidenti/inconvenienti o lunghe assenze, compresa una formazione aggiuntiva ove se ne riconosca la necessità.

4.3. **Consapevolezza**


- 4.3.1. L'alta dirigenza deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia consapevole della rilevanza, dell'importanza e delle conseguenze della sua attività e del suo contributo alla corretta applicazione e all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza).

4.4. **Informazione e comunicazione**

- 4.4.1. L'organizzazione deve stabilire adeguati canali di comunicazione al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano scambiate tra i diversi livelli dell'organizzazione e con le parti esterne interessate, compresi contraenti, partner e fornitori.
- 4.4.2. Al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza raggiungano le persone incaricate di emettere giudizi e adottare decisioni, l'organizzazione deve gestirne l'identificazione, il ricevimento, l'elaborazione, la generazione e la diffusione.
- 4.4.3. L'organizzazione deve garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano:
- a) pertinenti, complete e comprensibili per i loro destinatari;
 - b) valide;
 - c) accurate;
 - d) coerenti;
 - e) controllate (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);
 - f) comunicate prima che abbiano effetto;
 - g) ricevute e comprese dai destinatari.

4.5. **Documenti**

- 4.5.1. Documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza
- 4.5.1.1. Deve essere redatta una descrizione del sistema di gestione della sicurezza, la quale deve includere:
- a) l'individuazione e la descrizione dei processi e delle attività connessi alla sicurezza delle operazioni ferroviarie, comprese le mansioni connesse alla sicurezza e le responsabilità ad esse collegate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);
 - b) le interazioni tra questi processi;



- c) le procedure o gli altri documenti contenenti la descrizione del modo in cui tali processi sono attuati;
- d) l'individuazione di contraenti, partner e fornitori con una descrizione del tipo e dell'entità dei servizi forniti;
- e) l'individuazione di accordi contrattuali o di altro tipo, conclusi tra l'organizzazione e le altre parti di cui alla lettera d), necessari al fine di controllare i rischi per la sicurezza dell'organizzazione e i rischi connessi all'impiego di contraenti;
- f) il riferimento ai documenti richiesti dal presente regolamento.

4.5.1.2. L'organizzazione deve garantire che sia presentata all'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza) una relazione annuale sulla sicurezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 contenente:

- a) una sintesi delle decisioni sul livello di rilevanza delle modifiche che interessano la sicurezza, con un riepilogo delle modifiche rilevanti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 402/2013;
- b) gli obiettivi di sicurezza dell'organizzazione per l'esercizio (o gli esercizi) a venire e il modo in cui gravi rischi per la sicurezza incidono sulla definizione di tali obiettivi di sicurezza;
- c) i risultati di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti) e di altre attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio, 6.2. Audit interni e 6.3. Riesame della direzione) a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1078/2012;
- d) i dettagli dei progressi compiuti nell'affrontare le raccomandazioni irrisolte avanzate dagli organismi investigativi nazionali (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti);
- e) gli indicatori di sicurezza dell'organizzazione stabiliti allo scopo di valutare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione (cfr. 6.1. Monitoraggio);
- f) laddove applicabile, le conclusioni della relazione annuale del consulente per la sicurezza, di cui al RID ⁽¹⁾, sulle attività dell'organizzazione relative al trasporto di merci pericolose ⁽²⁾.

4.5.2. Produzione e aggiornamento

4.5.2.1. L'organizzazione deve garantire che, nel produrre e aggiornare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, siano usati i formati e i media adeguati.

4.5.3. Controllo dei documenti

4.5.3.1. L'organizzazione deve controllare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la loro conservazione, distribuzione e il controllo delle modifiche ad essi apportate, al fine di garantire la loro disponibilità, adeguatezza e protezione, se del caso.

4.6. Integrazione dei fattori umani e organizzativi

4.6.1. L'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza. Tale metodo deve:

- a) comprendere il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi;
- b) affrontare i rischi associati alla progettazione e all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi tenendo in considerazione le capacità umane e le limitazioni ad esse connesse, nonché l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana.

5. FUNZIONAMENTO


5.1. Pianificazione e controllo delle operazioni

5.1.1. In sede di pianificazione, elaborazione, attuazione e revisione dei propri processi operativi, l'organizzazione deve garantire che durante le attività operative:


- a) siano applicati i criteri di accettazione del rischio e le misure di sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio);

⁽¹⁾ Punto 2.1 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.

⁽²⁾ Punto 2.2 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.



- b) sia fornito un piano (o dei piani) per conseguire gli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza);
 - c) siano raccolte informazioni per misurare la corretta applicazione e l'efficacia delle disposizioni operative (cfr. 6.1. Monitoraggio).
- 5.1.2. L'organizzazione deve garantire che le sue disposizioni operative siano conformi ai requisiti di sicurezza delle specifiche tecniche di interoperabilità applicabili, alle norme nazionali pertinenti e a eventuali altre prescrizioni pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).
- 5.1.3. Al fine di controllare i rischi rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- a) l'individuazione dei confini di sicurezza del trasporto per la pianificazione e il controllo del traffico sulla base delle caratteristiche di progettazione dell'infrastruttura;
 - b) pianificazione del traffico, compresa la realizzazione degli orari e la scelta delle tracce;
 - c) gestione del traffico in tempo reale in modalità normale e degradata, con l'applicazione di limitazioni d'uso del traffico e la gestione di interruzioni del traffico;
 - d) definizione delle condizioni per la circolazione di carichi eccezionali.
- 5.1.4. Al fine di controllare l'attribuzione delle responsabilità rilevanti per la sicurezza delle attività operative, l'organizzazione deve individuare le responsabilità per la pianificazione e il funzionamento della rete ferroviaria e definire le modalità di attribuzione delle mansioni pertinenti che interessano la prestazione in sicurezza di tutti i servizi al personale competente all'interno dell'organizzazione (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri) e ad altre parti esterne qualificate, se del caso (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).
- 5.1.5. Al fine di controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), il personale interessato (per esempio addetti alla segnalazione) deve essere informato in merito a prescrizioni particolari per i treni o per la movimentazione dei veicoli su specifici tratti, comprese modifiche rilevanti che potrebbero determinare un pericolo o restrizioni operative temporanee o permanenti (per esempio causate da operazioni di manutenzione di binari) e le condizioni relative ai carichi eccezionali, se del caso.
- 5.1.6. Al fine di controllare le competenze rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.2. Competenze), a norma della legislazione vigente (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione) l'organizzazione deve garantire per il proprio personale:
- a) la conformità della formazione erogata e le istruzioni operative, e l'adozione di misure correttive laddove necessario;
 - b) una formazione specifica in caso di cambiamenti previsti che interessino lo svolgimento delle operazioni o le mansioni loro assegnate;
 - c) l'adozione di adeguate misure in seguito a incidenti e inconvenienti.
- 5.2. Gestione delle immobilizzazioni materiali**
- 5.2.1. L'organizzazione deve provvedere alla gestione dei rischi per la sicurezza associati alle immobilizzazioni materiali (di seguito «l'infrastruttura») durante tutta la loro esistenza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), dalla progettazione alla cessione, e ottemperare alle prescrizioni relative ai fattori umani da impiegare in tutte le fasi del ciclo di vita.
- 5.2.2. L'organizzazione deve:
- a) garantire che l'infrastruttura sia utilizzata per lo scopo previsto e mantenga contemporaneamente uno stato operativo sicuro, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dove pertinente, e il livello di prestazione atteso;
 - b) gestire l'infrastruttura in condizioni operative normali e degradate;
 - c) individuare il più rapidamente possibile i casi di non conformità con i requisiti operativi prima o durante l'impiego delle infrastrutture, compresa l'applicazione di limitazioni all'uso nel modo appropriato a garantirne uno stato operativo sicuro (cfr. 6.1. Monitoraggio).
- 5.2.3. L'organizzazione deve accertare che i suoi provvedimenti relativi alla gestione dell'infrastruttura siano, laddove applicabile, conformi a tutti i requisiti essenziali disposti nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e a eventuali altri requisiti pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).




- 5.2.4. Al fine di controllare i rischi rilevanti per la fornitura di servizi di manutenzione (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- a) l'individuazione del fabbisogno di servizi di manutenzione al fine di mantenere l'infrastruttura in uno stato operativo sicuro, sulla base del suo impiego previsto ed effettivo e delle sue caratteristiche di progetto;
 - b) la gestione della rimozione dall'esercizio dell'infrastruttura a scopo di manutenzione, qualora siano stati individuati guasti o qualora le sue condizioni si deteriorino oltre i limiti dello stato operativo sicuro di cui alla lettera a);
 - c) la gestione del ritorno dell'infrastruttura allo stato operativo, con eventuali limitazioni d'uso in seguito alla manutenzione, al fine di garantire uno stato operativo sicuro;
 - d) la gestione della strumentazione di monitoraggio e misurazione, al fine di garantire che sia idonea al suo scopo.
- 5.2.5. Per controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività di gestione dell'infrastruttura (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), l'organizzazione deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- a) lo scambio di informazioni all'interno dell'organizzazione o con parti esterne responsabili della manutenzione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori), in particolare per quanto riguarda malfunzionamenti che interessino la sicurezza, incidenti, inconvenienti ed eventuali limitazioni d'uso dell'infrastruttura;
 - b) la tracciabilità di tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni connesse alla lettera a) (cfr. 4.4. Informazione e Comunicazione e 4.5.3. Controllo dei documenti);
 - c) l'istituzione e la tenuta di registri, compresa la gestione delle modifiche riguardanti la sicurezza dell'infrastruttura (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).

5.3. **Contraenti, partner e fornitori**

- 5.3.1. L'organizzazione deve individuare e controllare i rischi per la sicurezza derivanti dalle attività esternalizzate, comprese le attività o collaborazioni con contraenti, partner e fornitori.
- 5.3.2. Al fine di controllare i rischi per la sicurezza di cui al punto 5.3.1, l'organizzazione deve definire i criteri per la selezione dei contraenti, dei partner e dei fornitori nonché i requisiti che sono tenuti a soddisfare per contratto, tra cui:
- a) i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
 - b) il livello di competenza richiesto per svolgere le mansioni definite nel contratto (cfr. 4.2. Competenze);
 - c) le responsabilità per le mansioni da svolgere;
 - d) la prestazione di sicurezza attesa, da mantenere per tutta la durata del contratto;
 - e) gli obblighi relativi allo scambio di informazioni legate alla sicurezza (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione);
 - f) la tracciabilità di documenti legati alla sicurezza (cfr. 4.5. Documenti).
- 5.3.3. A norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1078/2012, l'organizzazione deve monitorare:
- a) la prestazione di sicurezza di tutte le attività e operazioni svolte da contraenti, partner e fornitori al fine di garantirne la conformità ai requisiti stabiliti nel contratto;
 - b) la consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori in merito ai rischi per la sicurezza che essi comportano per le operazioni dell'organizzazione.

5.4. **Gestione delle modifiche**

- 5.4.1. L'organizzazione deve attuare e controllare le modifiche al sistema di gestione della sicurezza al fine di mantenere o migliorare la prestazione di sicurezza, comprese le decisioni adottate nelle diverse fasi della gestione delle modifiche e il successivo riesame dei rischi per la sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio).




5.5. Gestione delle emergenze

- 5.5.1. L'organizzazione deve individuare le situazioni di emergenza e le relative misure tempestive da adottare per affrontarle (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) e a ripristinare le normali condizioni operative in conformità al regolamento (UE) n. 2015/995.
- 5.5.2. L'organizzazione deve garantire che per ogni tipo di emergenza individuato:
- a) sia possibile contattare immediatamente i servizi di emergenza;
 - b) siano fornite ai servizi di emergenza tutte le informazioni di rilievo, sia anticipatamente, al fine di poter preparare la loro risposta alle emergenze, sia al momento dell'emergenza;
 - c) siano forniti internamente servizi di primo soccorso.
- 5.5.3. L'organizzazione deve individuare e documentare i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate in conformità del regolamento (UE) 2015/995.
- 5.5.4. L'organizzazione deve disporre di piani d'azione, d'allerta e di informazione per i casi di emergenza, i quali devono includere provvedimenti finalizzati a:
- a) allertare il personale responsabile della gestione delle emergenze;
 - b) comunicare le informazioni a tutte le parti coinvolte (per esempio imprese ferroviarie, contraenti, autorità, servizi di emergenza), comprese le istruzioni di emergenza ai passeggeri;
 - c) adottare qualsiasi decisione necessaria a seconda del tipo di emergenza.
- 5.5.5. L'organizzazione deve descrivere il modo in cui sono state allocate le risorse e i mezzi per le emergenze (cfr. 4.1. Risorse) e come sono stati individuati i requisiti formativi (cfr. 4.2. Competenze).
- 5.5.6. I provvedimenti per le emergenze devono essere regolarmente testati in collaborazione con le altre parti interessate e aggiornati secondo necessità.
- 5.5.7. L'organizzazione deve coordinare i piani di emergenza con tutte le imprese ferroviarie che operano nell'infrastruttura dell'organizzazione, con i servizi di emergenza, al fine di agevolare il loro rapido intervento, e con eventuali altre parti che potrebbero essere coinvolte in una situazione di emergenza.
- 5.5.8. L'organizzazione deve disporre di un piano per interrompere le operazioni e il traffico ferroviario tempestivamente, se necessario, e per informare tutte le parti interessate dell'azione intrapresa.
- 5.5.9. Per le infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari dei servizi di emergenza competenti ai due lati della frontiera.

6. VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

6.1. Monitoraggio

- 6.1.1. L'organizzazione deve effettuare attività di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 1078/2012 al fine di:
- a) verificare la corretta applicazione e l'efficacia di tutti i processi e di tutte le procedure previsti dal sistema di gestione della sicurezza, incluse le misure di sicurezza operative, organizzative e tecniche;
 - b) verificare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza nel suo complesso e se quest'ultimo raggiunga i risultati attesi;
 - c) verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia conforme ai requisiti del presente regolamento;
 - d) individuare, attuare e valutare l'efficacia delle misure correttive (cfr. 7.2. Miglioramento continuo), a seconda dei casi, qualora sia individuato un caso di non conformità alle lettere a), b) o c).
- 6.1.2. L'organizzazione deve monitorare regolarmente a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione la prestazione relativa alle mansioni legate alla sicurezza e intervenire qualora tali attività non siano svolte correttamente.



6.2. **Audit interni**

6.2.1. L'organizzazione deve condurre audit interni in modo indipendente, imparziale e trasparente per raccogliere e analizzare le informazioni necessarie alle proprie attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio), comprendenti:

- a) un piano degli audit interni previsti, il quale può essere riesaminato in base ai risultati di precedenti audit o attività di monitoraggio della prestazione;
- b) l'individuazione e la selezione di auditor competenti (cfr. 4.2. Competenze);
- c) l'analisi e la valutazione dei risultati degli audit;
- d) l'individuazione della necessità di misure correttive o di miglioramento;
- e) la verifica della completezza e dell'efficacia di tali misure;
- f) la documentazione relativa all'esecuzione e ai risultati degli audit;
- g) la comunicazione dei risultati degli audit all'alta dirigenza.

6.3. **Riesame della direzione**

6.3.1. L'alta dirigenza deve riesaminare regolarmente la costante adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- a) i dettagli del progresso nell'affrontare le azioni irrisolte derivanti da precedenti riesami della direzione;
- b) il cambiamento delle circostanze interne ed esterne (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
- c) la prestazione di sicurezza dell'organizzazione per quanto riguarda:
 - i) il raggiungimento dei suoi obiettivi di sicurezza;
 - ii) i risultati delle sue attività di monitoraggio, compresi i risultati degli audit, di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e lo stato delle rispettive azioni;
 - iii) gli esiti pertinenti di attività di vigilanza svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- d) le raccomandazioni per il miglioramento.

6.3.2. Sulla base degli esiti del suo riesame, l'alta dirigenza deve assumersi la responsabilità generale per la pianificazione e l'attuazione dei cambiamenti necessari al sistema di gestione della sicurezza.

7. **MIGLIORAMENTO**

7.1. **Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti**


7.1.1. Gli incidenti e gli inconvenienti connessi alle operazioni ferroviarie dell'organizzazione devono essere:

- a) comunicati, registrati, investigati e analizzati al fine di determinarne le cause;
- b) comunicati agli organismi nazionali a seconda dei casi.

7.1.2. L'organizzazione deve provvedere affinché:


- a) vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo investigativo nazionale e da indagini di settore o indagini interne ove opportuno o richieste;
- b) vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre parti interessate, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, soggetti responsabili della manutenzione e detentori di veicoli ferroviari.

7.1.3. L'organizzazione deve fare uso delle informazioni legate all'indagine per riesaminare la valutazione del rischio (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), trarne insegnamento allo scopo di migliorare la sicurezza e, laddove applicabile, adottare misure correttive e/o di miglioramento (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).



7.2. Miglioramento continuo

- 7.2.1. L'organizzazione deve migliorare continuamente l'adeguatezza e l'efficacia del suo sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione il quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 1078/2012 e almeno i risultati delle seguenti attività:
- a) monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio);
 - b) audit interni (cfr. 6.2. Audit interni);
 - c) riesame della direzione (cfr. 6.3. Riesame della direzione);
 - d) insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti).
- 7.2.2. L'organizzazione deve fornire i mezzi per motivare il personale e le altre parti interessate a essere attive nel miglioramento della sicurezza, come parte dell'apprendimento interno all'organizzazione.
- 7.2.3. L'organizzazione deve disporre di una strategia finalizzata al miglioramento continuo della sua cultura della sicurezza, che comprenda il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti per individuare problemi comportamentali che interessano le varie parti del sistema di gestione della sicurezza e predisporre le misure necessarie ad affrontarli.

18CE1488

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ridurre la complessità, la durata e il costo della procedura di certificazione sono necessarie disposizioni che armonizzino il sistema della certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e rafforzino la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza.
- (2) Tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'attivazione di contatti preliminari con il richiedente sotto forma di coordinamento («pre-valutazione») è considerata una buona pratica per facilitare lo sviluppo delle relazioni fra le parti che partecipano al processo di valutazione della sicurezza. Tale pre-valutazione dovrebbe essere disponibile prima della presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico, per consentire all'organismo di certificazione di familiarizzarsi con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente, per chiarire il modo in cui sarà condotto il processo di valutazione della sicurezza e saranno adottate le decisioni nonché per verificare se il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti su cosa ci si aspetta da lui. I chiarimenti forniti nel contesto della pre-valutazione non dovrebbero influire sul risultato della valutazione.
- (3) L'Agenzia dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi con un'area di esercizio in vari Stati membri e condividere tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza, al fine di facilitare la pianificazione delle rispettive attività di valutazione della sicurezza.
- (4) L'Agenzia dovrebbe pubblicare e aggiornare una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Allo scopo di armonizzare l'approccio allo scambio e alla registrazione di informazioni tramite lo sportello unico, la guida dovrebbe comprendere anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
- (5) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero seguire disposizioni o procedure interne per garantire il rispetto dei requisiti di valutazione della sicurezza.
- (6) Al fine di evitare duplici valutazioni e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere conto degli accordi di cooperazione e degli accordi multilaterali conclusi a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798, ove opportuno.
- (7) Se l'area di esercizio prevista è limitata a un solo Stato membro e il richiedente intende effettuare operazioni verso una o più stazioni vicine alla frontiera degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, dovrebbe poterlo fare senza un'estensione della sua area di esercizio a quelle degli Stati membri vicini. Nel presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe selezionare l'organismo di certificazione di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798. Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe consultare le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza e tenere conto dei relativi accordi transfrontalieri.

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 102.



- (8) Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare il fascicolo di domanda all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione, senza obbligo di traduzione. Questo principio si applica lasciando impregiudicata la possibilità per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di definire una politica linguistica concernente la parte della domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798. Nel corso della valutazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe avere il diritto di presentare i documenti relativi alla valutazione all'Agenzia in una lingua del suo Stato membro, senza l'obbligo di tradurli.
- (9) La certificazione dovrebbe essere basata su una valutazione della capacità del richiedente di rispettare e applicare in modo coerente i requisiti del sistema di gestione della sicurezza applicabili alle imprese ferroviarie, comprese le relative norme nazionali e i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema esercizio e gestione del traffico. Una volta ottenuto il certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.
- (10) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero registrare tutte le informazioni pertinenti e il risultato della valutazione nello sportello unico, al fine di comprovare e giustificare le decisioni in ogni fase del processo di valutazione della sicurezza. Se l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dispongono di propri sistemi di gestione delle informazioni ai fini della valutazione della sicurezza, dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasferite allo sportello unico per gli stessi motivi.
- (11) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare disposizioni o procedure interne per la gestione del rilascio di certificati di sicurezza unici al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. A tale riguardo, è opportuno che il richiedente abbia la possibilità di presentare copie dei documenti nel fascicolo della domanda. I documenti originali dovrebbero essere disponibili per la verifica da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio del certificato di sicurezza unico.
- (12) È necessario armonizzare la classificazione delle criticità nel processo di valutazione per garantire che il richiedente comprenda la gravità di ogni criticità sollevata dall'Agenzia o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Tale classificazione è particolarmente importante quando sono coinvolte nel processo di valutazione varie autorità nazionali.
- (13) Al fine di garantire che le valutazioni siano effettuate in modo efficiente dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e rafforzare la fiducia reciproca, l'Agenzia e dette autorità dovrebbero assicurarsi che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le competenze necessarie. Per questo motivo è opportuno che le loro competenze siano verificate.
- (14) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, il nuovo regime di certificazione in materia di sicurezza entrerà in vigore dal 16 giugno 2019. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di notificare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, che essi hanno prorogato il periodo di recepimento e possono quindi continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fino al 16 giugno 2020. È quindi necessario precisare in che modo il nuovo regime dovrebbe essere applicato in aggiunta al vecchio qualora l'area di esercizio prevista comprenda uno o più di tali Stati membri.
- (15) Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE prima del 16 giugno 2019 o del 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 l'Agenzia, agendo in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe tenere conto, al fine di evitare una duplice valutazione, dei risultati della valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza riguardanti la valutazione degli elementi corrispondenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.
- (16) Un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia dovrebbe essere riconosciuto come equivalente alla parte del certificato di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. Tale certificazione è valida in tutta l'Unione per le operazioni di trasporto ferroviario equivalenti. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dovrebbero quindi accettare un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia considerandolo equivalente alla parte rilasciata in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).



- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («sportello unico»).

Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, vale a dire l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- 2) «data di ricevimento della domanda»:
 - a) se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale comune all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;
 - b) se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce come organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;
- 3) «pre-valutazione»: la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista;
- 4) «problematica residua»: una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione;
- 5) «data di riferimento»: il 16 giugno 2019, eccetto per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva, nel qual caso la data di riferimento è il 16 giugno 2020.


Articolo 3

Responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

1. Oltre al rilascio di certificati di sicurezza unici, l'organismo di certificazione di sicurezza è responsabile dei seguenti compiti:
 - a) programmazione, implementazione e monitoraggio dei lavori di valutazione che esso svolge;
 - b) definizione delle disposizioni di coordinamento tra le parti interessate.
2. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accettano la pre-valutazione su richiesta del richiedente e forniscono i chiarimenti da lui richiesti nell'ambito della pre-valutazione.

⁽¹⁾ Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).




3. Ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza unici l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, compilano le seguenti informazioni:
- tutte le pertinenti informazioni relative alle diverse fasi della valutazione, compresi i motivi delle decisioni adottate durante la valutazione e l'individuazione di eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;
 - l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.
4. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, inserisce nell'esito finale della valutazione le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. L'Agenzia monitora le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi aventi un'area di esercizio in più di uno Stato membro e condivide tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.
6. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza condividono con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista tutte le informazioni pertinenti che possono incidere sul processo di valutazione della sicurezza.
7. L'Agenzia pubblica e aggiorna una guida gratuita per la domanda in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale guida comprende anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
8. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista e le norme procedurali nazionali applicabili.
9. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798.
10. Ciascun certificato di sicurezza unico riceve un numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) unico. L'Agenzia definisce la struttura e il contenuto degli EIN e li mette a disposizione sul suo sito web.
11. Qualora il richiedente indichi nella sua domanda che intende operare verso stazioni di Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera il certificato di sicurezza unico è valido anche fino a tali stazioni senza che debba essere chiesta un'estensione dell'area di esercizio, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dello Stato membro confinante da parte dell'organismo di certificazione di sicurezza. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri interessati confermano all'organismo di certificazione di sicurezza che le norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti sono rispettati.
12. Ai fini della valutazione delle domande, l'organismo di certificazione di sicurezza accetta le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Responsabilità dei richiedenti

1. Fatto salvo il termine previsto per la valutazione di cui all'articolo 6, il richiedente presenta la domanda di certificato di sicurezza unico, o di aggiornamento o rinnovo di un tale certificato, attraverso lo sportello unico entro le date seguenti, a seconda dei casi:
- la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di trasporto ferroviario;
 - la data di inizio prevista di un'operazione di trasporto ferroviario in condizioni diverse da quelle indicate nel certificato di sicurezza unico in corso di validità, in seguito a una sostanziale modifica apportata al tipo, alla portata o al settore dell'operazione;
 - la data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che istituisce metodi di sicurezza comuni per il sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 della Commissione (Si veda pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).



2. Nel presentare una domanda per un nuovo certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I.

3. Nel presentare una domanda di aggiornamento o rinnovo di un certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I e descrive le modifiche apportate dopo il rilascio del certificato in corso di validità.

In gravi casi di non conformità che possono incidere sulle prestazioni di sicurezza o creare notevoli rischi per la sicurezza oppure nel caso in cui altre aree problematiche siano individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se è necessario riesaminare l'intero fascicolo di domanda.

4. La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza effettuata dal richiedente è vincolante fino a quando non sarà completato o terminato il processo di valutazione della sicurezza.

5. Se il richiedente chiede una pre-valutazione, presenta le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6, attraverso lo sportello unico.

6. Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente conserva gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente conserva gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico aggiornato o rinnovato. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Articolo 5

Regime linguistico

1. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:

- a) per la parte del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dal richiedente;
- b) per le parti del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798, nonché per le parti di tale fascicolo indicate nell'allegato I, punto 8.1, la lingua stabilita dallo Stato membro interessato e precisata nella guida per la compilazione della domanda, menzionata all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

2. Qualsiasi decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico adottata dall'Agenzia, compresi i motivi della decisione nell'esito finale della valutazione e, se del caso, il certificato di sicurezza unico, è redatta nella lingua indicata al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Fasi procedurali e termini


1. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista applicano la procedura stabilita all'allegato II.

2. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista valutano, nell'ambito delle rispettive competenze, se il fascicolo di domanda contenga le prove documentali richieste indicate nell'allegato I. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica al richiedente, senza indugio e in ogni caso entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se la sua domanda è completa.

3. La decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato informato della completezza della domanda, fatti salvi i paragrafi da 5 a 7.

4. Se il richiedente è informato che il suo fascicolo non è completo, l'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, chiede che le informazioni supplementari necessarie siano trasmesse rapidamente, aggiungendo le motivazioni e i termini dettagliati entro cui il richiedente deve fornire la risposta.

I termini di presentazione delle informazioni supplementari sono ragionevoli, proporzionati alle difficoltà della fornitura delle informazioni richieste e concordati con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di risposta o di comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta.



La decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata entro quattro mesi dalla data in cui le informazioni supplementari richieste sono trasmesse dal richiedente.

5. Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'Agenzia o le autorità nazionali di sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono chiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che la decisione sia presa, fissando una scadenza ragionevole per la loro presentazione. Tale richiesta proroga il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato II.

6. Il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo può essere prorogato dall'Agenzia per i seguenti periodi, indicati all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798:

- a) il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile;
- b) il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso.

7. Il termine può essere prorogato anche per il tempo necessario al richiedente per organizzare una visita o un'ispezione nelle proprie sedi oppure per un audit della sua organizzazione.

8. Il certificato di sicurezza unico contiene le informazioni elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Comunicazione

1. L'organismo di certificazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e il richiedente comunicano attraverso lo sportello unico riguardo a qualsiasi criticità indicata all'articolo 12.

2. Lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione in merito alla domanda sono comunicati al richiedente tramite lo sportello unico.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le guide per le domande elaborate dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le modalità di comunicazione tra di loro e con il richiedente.

4. Lo sportello unico conferma il ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico.

Articolo 8

Periodo di validità dei certificati di sicurezza unici

Il certificato di sicurezza unico è valido per un periodo di cinque anni.

Tuttavia, se è necessario un termine più breve per garantire un controllo efficace dei rischi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni ferroviarie, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, di rilasciare un certificato di sicurezza unico per un periodo inferiore a cinque anni. In questo caso l'organismo di certificazione di sicurezza specifica i motivi della sua decisione nell'esito della valutazione, registrata conformemente all'articolo 9.

Articolo 9

Gestione delle informazioni


L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano tutte le informazioni pertinenti e l'esito della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, nello sportello unico. Anche l'Agenzia registra l'esito finale della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nello sportello unico.

Se le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per l'esame delle domande loro trasmesse, trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.

Articolo 10

Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit

1. In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, gli obiettivi e la portata di tali visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e degli audit, nonché il ruolo assegnato a ciascuna autorità, sono coordinati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.



2. In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo incaricato di procedere alla visita, all'ispezione o all'audit redige una relazione, indicando le problematiche emerse nel corso della valutazione e specificando se sono state risolte con elementi probatori forniti durante la visita, l'ispezione o l'audit e, in caso affermativo, in che modo. La relazione può comprendere anche altre criticità indicate all'articolo 12, che devono essere risolte dal richiedente entro un termine concordato.

3. In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente precisa chi lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dall'organismo incaricato di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il calendario delle visite, delle ispezioni e degli audit, compresa la fornitura delle informazioni sopraindicate, è concordato tra le autorità interessate e il richiedente.

Articolo 11

Coordinamento fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza

1. Quando agisce in qualità di organismo di certificazione, l'Agenzia si coordina con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista nelle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza, comprese le eventuali carenze, e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni organismo coinvolto nel processo di valutazione della sicurezza può contattare direttamente il richiedente in merito alle questioni relative alla propria parte della valutazione.

3. Prima di decidere riguardo al rilascio di un certificato di sicurezza unico, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano le seguenti misure:

- a) discutono i risultati delle rispettive valutazioni;
- b) si accordano sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione;
- c) si accordano sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico.

4. Se il richiedente stabilisce un piano d'azione per risolvere le problematiche residue di cui al paragrafo 3, lettera b), le autorità nazionali preposte alla sicurezza si accordano su quale di esse seguirà l'esecuzione del piano. A tal fine le autorità nazionali preposte alla sicurezza si coordinano, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/761 ⁽¹⁾ e informano l'Agenzia del loro accordo e dell'esito delle loro attività di supervisione.

L'Agenzia tiene conto delle informazioni sull'esito delle attività di supervisione effettuate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio previsto concernenti il seguito delle problematiche restanti per decidere se queste possono essere risolte durante la valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento.

5. L'Agenzia tiene un registro delle attività di coordinamento e le trasmette allo sportello unico a norma dell'articolo 9.

Articolo 12

Classificazione delle criticità

1. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista classificano le criticità individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda come segue:

- a) «tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda;
- b) «tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio del certificato di sicurezza unico;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi di sicurezza comuni per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (Si veda pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).



- c) «tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata;
- d) «tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; il certificato di sicurezza unico viene rilasciato solo a condizione che la questione sia risolta oppure che siano indicate nel certificato restrizioni o condizioni di impiego per risolvere la questione; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata.
2. A seguito della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente a seconda della questione, l'organismo di certificazione di sicurezza o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata riesamina le criticità individuate, le riclassifica, se del caso, e attribuisce a ciascuna criticità individuata uno dei seguenti status:
- a) «criticità in sospenso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive;
- b) «problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua;
- c) «criticità risolta», se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.

Articolo 13

Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni

1. L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze:
- a) conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla valutazione;
- b) conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;
- c) livello adeguato di analisi critica;
- d) esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;
- e) capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo;
- f) qualsiasi altra competenza richiesta da una particolare valutazione.

Nei lavori di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

Il personale che effettua visite, ispezioni e audit, previsti all'articolo 10 deve inoltre dimostrare competenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:
- a) l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;
- b) l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;
- c) il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

Articolo 14

Riesame a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798

1. Se l'organismo di certificazione di sicurezza adotta una decisione negativa, che include il rifiuto del rilascio del certificato di sicurezza unico, l'esclusione di parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa, come previsto all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798, e l'identificazione di restrizioni o di condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda, il richiedente può chiedere il riesame della decisione.
2. La domanda di riesame è presentata dal richiedente attraverso lo sportello unico e comprende un elenco di tutte le criticità che, a suo avviso, non sono state prese in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza.
3. Le informazioni supplementari eventualmente fornite dopo l'adozione della decisione di rilascio o di rifiuto di un certificato di sicurezza unico non sono ammissibili come prove.



4. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, garantisce l'imparzialità del processo di riesame.
5. Il processo di riesame verte sulle questioni che giustificano lo scostamento della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza dalla domanda del richiedente.
6. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il riesame è effettuato in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.
7. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica, attraverso lo sportello unico, la sua decisione di confermare o adattare la decisione iniziale a tutte le parti coinvolte nella valutazione, compreso il richiedente.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza a norma della direttiva 2004/49/CE prima della data di riferimento dello Stato membro interessato, ne informa immediatamente il richiedente e l'Agenzia.
2. Nel caso indicato all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente decide se la domanda deve continuare ad essere valutata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o essere trasmessa all'Agenzia. Il richiedente è tenuto a informare entrambe e si applica quanto segue:
 - a) nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'Agenzia come organismo di certificazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette all'Agenzia il fascicolo di domanda e i risultati della valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza cooperano e aiutano il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798;
 - b) nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'autorità nazionale preposta alla sicurezza come organismo di certificazione di sicurezza, tale autorità continua la valutazione della domanda e decide sul rilascio del certificato di sicurezza unico in conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 e al presente regolamento. L'autorità aiuta il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.
3. Qualora un richiedente intenda operare in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia e si applica la procedura indicata al paragrafo 2, lettera a).
4. In ogni caso il richiedente trasmette la domanda riesaminata dopo la data di riferimento dello Stato membro interessato attraverso lo sportello unico. L'organismo di certificazione di sicurezza assiste il richiedente in tale compito.
5. Dopo la data di riferimento qualsiasi impresa ferroviaria stabilita nello Stato membro interessato con un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2004/49/CE per il quale è necessario un rinnovo o un aggiornamento dovuto a modifiche del tipo, della portata e dell'area di esercizio, presenta una nuova domanda di certificato di sicurezza unico, attraverso lo sportello unico, conformemente al presente regolamento.
6. Se l'area di esercizio prevista non è limitata a un unico Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non abbia ancora recepito tale direttiva e messo in vigore misure di recepimento nazionali. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato tale notifica:
 - a) accettano un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia come equivalente alla parte del certificato di sicurezza rilasciato in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;
 - b) rilasciano certificati di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE a decorrere dal 16 giugno 2019, con un periodo di validità che non si estende al di là di quello del certificato di sicurezza unico.
7. Nei casi menzionati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 6 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l'Agenzia per effettuare la valutazione degli elementi indicati all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. Nel fare ciò l'Agenzia accetta la valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE effettuata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.



*Articolo 16***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.

*Articolo 17***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l'articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico


Nota: tutte le informazioni sono obbligatorie, compresi i documenti allegati alla domanda, eccetto quelle contrassegnate con «F» (facoltative). Qualora l'impresa ferroviaria debba definire un piano di azione correttivo, di cui al punto 9, le informazioni al riguardo sono obbligatorie.

1. **Tipo di domanda**
 - 1.1. Nuova
 - 1.2. Rinnovo
 - 1.3. Aggiornamento
 - 1.4. EIN del precedente certificato (solo in caso di richiesta di rinnovo o di aggiornamento)
2. **Tipo di operazione richiesta (selezionare uno o più tipi) ⁽¹⁾:**
 - 2.1. Trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità
 - 2.2. Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità
 - 2.3. Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose ⁽²⁾
 - 2.4. Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di merci pericolose
 - 2.5. Solo manovra
 - 2.6. Altro (specificare)
3. **Operazioni di trasporto ferroviario**
 - 3.1. Data prevista per l'inizio dei servizi/dell'esercizio (F)
 - 3.2. Stati membri interessati dall'area di esercizio prevista
 - 3.3. Definizione dell'area di esercizio prevista (per le reti interessate) ⁽³⁾
 - 3.4. Stazioni di Stati membri confinanti [nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 e all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798].
4. **Organismo di certificazione di sicurezza**
 - 4.1. Agenzia
 - 4.2. Autorità nazionale preposta alla sicurezza [nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798].
5. **Informazioni relative al richiedente**
 - 5.1. Denominazione legale
 - 5.2. Acronimo (F)
 - 5.3. Indirizzo postale completo
 - 5.4. Telefono
 - 5.5. Fax (F)
 - 5.6. E-mail:
 - 5.7. Sito web (F)

⁽¹⁾ Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.

⁽²⁾ Per «merci pericolose» si intendono le sostanze e gli articoli il cui trasporto è autorizzato soltanto alle condizioni stabilite nella direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


⁽³⁾ Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.



- 5.8. Numero di registrazione nazionale
- 5.9. Partita IVA (F)
- 5.10. Altre informazioni pertinenti (F)
- 6. Informazioni relative alla persona di contatto**
- 6.1. Nome
- 6.2. Cognome
- 6.3. Titolo o funzioni
- 6.4. Indirizzo postale completo
- 6.5. Telefono
- 6.6. Fax (F)
- 6.7. E-mail:
- 6.8. Lingue parlate

Documenti allegati alla domanda

- 7. Documenti presentati per la parte della valutazione relativa al sistema di gestione della sicurezza**
- 7.1. Descrizione del sistema di gestione della sicurezza e altri documenti che dimostrano la conformità ai requisiti fissati all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 e che descrivono il modo in cui sono soddisfatti tali requisiti.
- 7.2. Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 7.1) e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/762, compresa un'indicazione della parte della documentazione sul sistema di gestione della sicurezza in cui sono soddisfatti i requisiti pertinenti della specifica tecnica d'interoperabilità applicabile relativa al sottosistema «esercizio e gestione del traffico».
- 8. Documenti presentati per la parte nazionale della valutazione (per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista)**
- 8.1. Descrizione o altra dimostrazione del modo in cui le modalità di gestione della sicurezza tengono conto delle norme nazionali pertinenti notificate in conformità all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798.
- 8.2. Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 7.1) e i requisiti stabiliti nelle norme nazionali pertinenti (cfr. punto 8.1).
- 9. Piani di azione correttivi**
- 9.1. La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.
- 9.2. La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.



ALLEGATO II

Processo di valutazione della sicurezza

1. INFORMAZIONI GENERALI
 - 1.1. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista elaborano un processo strutturato e verificabile per l'intera attività, che tenga conto degli elementi indicati nel presente allegato. Il processo di valutazione della sicurezza è iterativo, come illustrato nel seguente diagramma (cfr. figura 1 dell'appendice), vale a dire che l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista sono autorizzati ad avanzare ragionevoli richieste di ulteriori informazioni o di ripresentazione di una domanda in conformità al presente regolamento.
2. RICEVIMENTO DELLA DOMANDA
 - 2.1. Dopo aver ricevuto la domanda di certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione di sicurezza ne conferma ufficialmente e tempestivamente il ricevimento.
 - 2.2. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista assegnano il personale competente all'attuazione del processo di valutazione.
3. CONTROLLO INIZIALE
 - 3.1. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, procedono tempestivamente, non appena ricevono la domanda, a un controllo iniziale per accertare che:
 - a) il richiedente abbia fornito le informazioni di base richieste dalla legislazione o necessarie per un trattamento efficace della domanda;
 - b) il fascicolo di domanda contenga prove sufficienti e presenti una struttura e riferimenti interni incrociati che consentano di valutare adeguatamente la sua conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, effettua un riesame iniziale dell'effettivo contenuto degli elementi di prova forniti nella domanda, al fine di dare un primo giudizio sulla qualità, la sufficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza;
 - c) se del caso, nel fascicolo sia inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione correttivo messo in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente;
 - d) se del caso, nel fascicolo sia inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.
 - 3.2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista verificano anche se gli elementi di prova per il tipo, la portata e l'area di esercizio prevista sono chiaramente identificati.
 - 3.3. In seguito alle verifiche di cui ai punti 3.1 e 3.2, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se vi siano settori che, per la parte che li riguarda, richiedono ulteriori informazioni. Se sono necessarie ulteriori informazioni, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono richiederle al più presto, nella misura in cui lo ritengano ragionevolmente necessario per sostenere la loro valutazione.
 - 3.4. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista esaminano un campione sufficiente della domanda, ciascuno per la rispettiva parte, per verificare se il suo contenuto è comprensibile. Qualora non lo sia, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono, ciascuno per la rispettiva parte, se il fascicolo debba essere respinto con la richiesta di una versione migliorata.
4. VALUTAZIONE DETTAGLIATA
 - 4.1. Dopo il completamento della fase di controllo iniziale, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista procedono, ciascuno per la rispettiva parte, a una valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. figura 2 dell'appendice), utilizzando i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti.



- 4.2. Quando effettuano la valutazione dettagliata di cui al punto 4.1, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista esprimono un giudizio professionale, dimostrano imparzialità e proporzionalità e forniscono motivazioni documentate per le conclusioni raggiunte.
- 4.3. La valutazione determina se sono rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti o se occorre chiedere ulteriori informazioni. Nel corso della valutazione l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accertano inoltre, in base ai risultati del processo del sistema di gestione della sicurezza, che siano stati rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti, utilizzando metodi di campionamento, se del caso, per assicurarsi che il richiedente abbia compreso e sia in grado di soddisfare i requisiti a seconda del tipo e dell'entità delle operazioni ferroviarie nonché dell'area di esercizio prevista, al fine di garantire il funzionamento sicuro del sistema ferroviario.
- 4.4. Qualsiasi criticità di tipo 4 dovrà essere risolta in modo soddisfacente per l'organismo di certificazione di sicurezza e comportare un aggiornamento del fascicolo di domanda, se opportuno, prima che il certificato di sicurezza unico possa essere rilasciato.
- 4.5. Le problematiche residue possono essere rinviate e prese in considerazione durante la supervisione o possono essere concordate azioni con il richiedente, in base alla sua proposta di aggiornamento del fascicolo di domanda, o entrambe le cose. In tal caso la risoluzione formale della criticità avviene dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico.
- 4.6. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista danno prova di trasparenza quando giudicano la gravità di ciascuna delle criticità rilevate di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
- 4.7. Quando rilevano una criticità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista sono tenute a essere precise e ad aiutare il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tal fine l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista procedono nel modo seguente:
- fanno accuratamente riferimento ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti e aiutano il richiedente a capire le criticità rilevate;
 - indicano la parte pertinente dei regolamenti e delle norme applicabili;
 - indicano il motivo per cui non è soddisfatto un dato requisito del sistema di gestione della sicurezza o una norma nazionale notificata, nonché la legislazione correlata;
 - concordano con il richiedente gli ulteriori impegni, i documenti e le eventuali altre informazioni giustificative da fornire, a seconda del livello di dettaglio richiesto dal requisito del sistema di gestione della sicurezza o dalla norma nazionale notificata;
 - definiscono e concordano con il richiedente un termine per la messa in conformità, che sia ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste.
- 4.8. Se il richiedente fornisce le informazioni richieste con notevole ritardo, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta del richiedente o di respingerne la domanda, previo preavviso.
- 4.9. Il termine di adozione della decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico può essere prorogato, fino al momento in cui sono presentate le informazioni richieste, su decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e con l'accordo del richiedente solo in uno dei seguenti casi:
- per criticità di tipo 1, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che, considerate singolarmente o collettivamente, impediscono la continuazione della valutazione o di una sua parte;
 - per criticità di tipo 4 o molteplici criticità di tipo 3, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che, considerate collettivamente, possono far sì che la categoria diventi una criticità di tipo 4, impedendo il rilascio del certificato di sicurezza unico.
- 4.10. Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri o le norme nazionali notificate pertinenti.
- 4.11. Se una risposta è considerata insoddisfacente, occorre spiegare i motivi con precisione, indicando le ulteriori informazioni o dimostrazioni che il richiedente deve presentare per renderla soddisfacente.



- 4.12. In caso di rischio che la domanda possa essere respinta o che il tempo necessario per adottare una decisione superi il termine previsto per la valutazione, l'organismo di certificazione di sicurezza può prendere in considerazione misure di emergenza.
- 4.13. Se si conclude che la domanda soddisfa tutti i requisiti o che è improbabile che ulteriori progressi portino a risposte soddisfacenti alle criticità in sospeso, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista completano la valutazione, ciascuno per la rispettiva parte, procedendo nel modo seguente:
- indicano se tutti i criteri sono stati soddisfatti o se vi sono ancora criticità in sospeso;
 - indicano se sussistono problematiche residue;
 - indicano eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;
 - descrivono il seguito dato a gravi casi di non conformità individuati durante le attività di supervisione, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, se del caso;
 - garantiscono la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza;
 - indicano il risultato della valutazione, aggiungendo un sommario delle conclusioni e, se opportuno, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.
- 4.14. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano e motivano per iscritto tutte le constatazioni e i giudizi, al fine di facilitare sia il processo di garanzia sia il processo decisionale e fornire assistenza in caso di ricorso contro la decisione di rilascio o di rifiuto del certificato di sicurezza unico.

5. PROCESSO DECISIONALE


- 5.1. Sulla base delle conclusioni della valutazione completata, viene adottata la decisione di rilasciare un certificato di sicurezza unico o di respingere la domanda. Nei casi in cui è rilasciato un certificato di sicurezza unico, possono sussistere alcune problematiche residue. Un certificato di sicurezza unico non può essere rilasciato se una criticità di tipo 4, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è rilevata e non è risolta nel corso della valutazione.
- 5.2. L'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di limitare la portata del certificato di sicurezza unico determinando restrizioni o condizioni di impiego se conclude, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, che tali restrizioni o condizioni di impiego consentono di risolvere una criticità di tipo 4 che impedirebbe il rilascio del certificato di sicurezza unico. Il certificato di sicurezza unico è aggiornato su richiesta del richiedente dopo che tutte le problematiche residue del suo fascicolo di domanda sono state risolte.
- 5.3. Il richiedente è informato della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, compreso il risultato della valutazione, e se del caso viene rilasciato il certificato di sicurezza unico.
- 5.4. Se il rilascio del certificato di sicurezza unico è rifiutato o se il certificato di sicurezza unico contiene restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle definite nella domanda, l'organismo di certificazione di sicurezza informa il richiedente, motivando la decisione, e gli notifica la procedura da seguire per chiedere un riesame o presentare ricorso contro la decisione.

6. VALUTAZIONE CONCLUSIVA


- 6.1. L'organismo di certificazione di sicurezza effettua la chiusura amministrativa assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati. Al fine di migliorare costantemente le sue procedure, l'organismo di certificazione di sicurezza individua i dati storici e le esperienze maturate da utilizzare nelle valutazioni future.

7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RINNOVO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO

- 7.1. Un certificato di sicurezza unico può essere rinnovato, su richiesta del richiedente, prima della scadenza della sua validità, al fine di garantire la continuità della certificazione.
- 7.2. Nel caso di una domanda di rinnovo, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista verificano i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente e tengono conto dei risultati delle precedenti attività di supervisione, come previsto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, per stabilire le priorità o determinare i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti in base ai quali è valutata la domanda di rinnovo.




- 7.3. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.
8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AGGIORNAMENTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO
- 8.1. Un certificato di sicurezza unico è aggiornato ogniqualvolta viene proposta una modifica sostanziale del tipo o della portata delle attività, in conformità all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, oppure in caso di estensione dell'area di esercizio, in conformità all'articolo 10, paragrafo 14, di detta direttiva.
- 8.2. Se intende apportare una modifica di cui al punto 8.1, l'impresa ferroviaria titolare del certificato di sicurezza unico informa senza indugio l'organismo di certificazione di sicurezza.
- 8.3. In seguito alla notifica effettuata dall'impresa ferroviaria come previsto al punto 8.2, l'organismo di certificazione di sicurezza provvede a:
- controllare che la modifica relativa a un'eventuale domanda sia descritta chiaramente e che siano valutati i potenziali rischi per la sicurezza;
 - esaminare, con l'impresa ferroviaria e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, la necessità di un aggiornamento del certificato di sicurezza unico.
- 8.4. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, può effettuare ulteriori approfondimenti con il richiedente. Se l'organismo di certificazione di sicurezza concorda che la modifica proposta non è sostanziale, informa il richiedente per iscritto che non è richiesto un aggiornamento, registrando la decisione nel fascicolo.
- 8.5. Nel caso di una domanda di aggiornamento, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista:
- controllano i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente in base alla quale è stato rilasciato il certificato in corso di validità;
 - tengono conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, in particolare delle questioni relative alla capacità del richiedente di attuare e monitorare efficacemente il suo processo di gestione delle modifiche;
 - stabiliscono le priorità o determinano i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti al fine di valutare la domanda di aggiornamento.
- 8.6. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.
- 8.7. La presentazione all'organismo di certificazione di sicurezza di una domanda per l'aggiornamento di un certificato di sicurezza unico non comporta una proroga del suo periodo di validità.
- 8.8. L'organismo di certificazione di sicurezza decide, su richiesta del richiedente, se sia necessario aggiornare il certificato di sicurezza unico nei casi in cui le condizioni alle quali è stato rilasciato tale certificato debbano essere modificate senza alcun impatto sul tipo, la portata o l'area di esercizio.



Appendice



Processo di valutazione della sicurezza

Figura 1 — Processo di valutazione della sicurezza



Processo di valutazione dettagliato

Figura 2 — Processo di valutazione dettagliato




ALLEGATO III

Contenuto del certificato di sicurezza unico

Il certificato di sicurezza unico che conferma l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, comprese le disposizioni adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per il funzionamento sicuro sulla rete interessata, conformemente alla direttiva (UE) 2016/798, e la normativa nazionale applicabile contengono le seguenti informazioni:

1. **Numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) del certificato di sicurezza unico**
2. **Identificazione dell'impresa ferroviaria**
 - 2.1. Denominazione legale
 - 2.2. Numero di registrazione nazionale
 - 2.3. Partita IVA
3. **Identificazione dell'organismo di certificazione di sicurezza**
 - 3.1. Organizzazione
 - 3.2. Stato membro (se del caso)
4. **Informazioni sul certificato**
 - 4.1. Nuovo
 - 4.2. Rinnovo
 - 4.3. Aggiornamento
 - 4.4. EIN del certificato precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)
 - 4.5. Date di inizio e fine della validità
 - 4.6. Tipo di operazione ⁽¹⁾
 - 4.6.1. Trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità
 - 4.6.2. Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità
 - 4.6.3. Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose
 - 4.6.4. Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di merci pericolose
 - 4.6.5. Solo manovra
 - 4.6.6. Altre operazioni ⁽¹⁾
5. **Legislazione nazionale applicabile ⁽¹⁾**
6. **Area di esercizio ⁽¹⁾**
7. **Restrizioni e condizioni di impiego**
8. **Informazioni supplementari**
9. **Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro dell'autorità**

⁽¹⁾ Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/764 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2018****relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») si compongono di un contributo dell'Unione e dei diritti e corrispettivi versati dai richiedenti per il trattamento delle domande di certificati, autorizzazioni e decisioni di approvazione, per il trattamento di ricorsi e per altri servizi prestati dall'Agenzia a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/796.
- (2) I diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dovrebbero essere fissati in una maniera trasparente, giusta e uniforme, in particolare con l'obiettivo di una semplificazione, e non dovrebbero comportare un onere economico superfluo per le imprese, né compromettere la competitività del settore ferroviario europeo.
- (3) Il calcolo dei diritti e dei corrispettivi dovrebbe tenere conto dei costi del personale e degli esperti esterni che partecipano al trattamento delle domande, se del caso, nonché dei costi dei servizi di supporto e delle attività connesse al trattamento delle domande e di altri costi operativi legati alla prestazione di tali servizi. Tali costi devono essere collegati e proporzionati alle rispettive attività e dovrebbero essere non discriminatori.
- (4) I diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia dovrebbero essere tali da coprire l'intero costo dei servizi prestati dalla medesima.
- (5) Il tempo impiegato dall'Agenzia per la prestazione di tali servizi dovrebbe essere fatturato secondo una tariffa oraria fino al momento in cui il sistema raggiungerà una maturità tale da consentire un regime di tariffe fisse. I diritti e i corrispettivi dell'Agenzia dovrebbero essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo di eccedenze, in conformità al regolamento (UE) 2016/796.
- (6) Gli importi pagabili non dovrebbero dipendere dal luogo in cui è stabilito il richiedente o dalla lingua utilizzata per la domanda. Le spese di viaggio e i costi di traduzione sostenuti in relazione alla parte della domanda trattata dall'Agenzia dovrebbero pertanto essere aggregati e suddivisi tra tutte le domande.
- (7) I diritti e i corrispettivi dovrebbero essere istituiti in modo da rispettare le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate, se necessario.
- (8) I richiedenti godono del diritto di ricorso sancito dal regolamento (UE) 2016/796 e dovrebbero essere nella posizione di chiedere riparazione ed esercitare tale diritto contro le decisioni dell'Agenzia. Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi non dovrebbe pertanto rappresentare un prerequisito per l'ammissione di un ricorso contro una decisione dell'Agenzia. La riscossione di diritti e corrispettivi per il trattamento dei ricorsi dovrebbe aver luogo solo nei casi in cui il ricorso viene respinto.
- (9) In linea con la prassi di buona gestione dei progetti, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di chiedere una stima. Per quanto possibile, il richiedente dovrebbe essere informato del probabile importo dovuto e delle modalità di pagamento. È opportuno stabilire i termini per il pagamento di diritti e corrispettivi.
- (10) È opportuno mettere a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i diritti e i corrispettivi stabiliti dal presente regolamento. Ogni futura revisione dei diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbe essere basata su una valutazione trasparente dei costi dell'Agenzia e dei pertinenti costi legati ai compiti eseguiti dalle NSA.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) 2016/796,

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 e per la prestazione di altri servizi in conformità agli obiettivi per i quali l'Agenzia è stata istituita. specifica il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le procedure atte a garantire la trasparenza, la non discriminazione e altri principi di base del diritto europeo per quanto riguarda i costi sostenuti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale per le quali l'Agenzia è competente a norma degli articoli 14, 20, e 21 del regolamento (UE) 2016/796.
3. Il presente regolamento non si applica ai diritti e ai corrispettivi riscossi per le seguenti attività delle NSA:
 - a) il trattamento delle domande di certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 ⁽¹⁾ e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione ⁽²⁾;
 - b) il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o di autorizzazione del tipo di veicolo a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 ⁽³⁾ e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione ⁽⁴⁾;
 - c) il rilascio al richiedente di un parere in merito alla domanda di approvazione di apparecchiature ERTMS di terra, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;
 - d) il rilascio di autorizzazioni temporanee per la conduzione di prove in loco in conformità all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 2

Tipi di diritti e corrispettivi

1. L'Agenzia riscuote diritti per il trattamento di domande, compreso il rilascio di stime e i casi in cui la domanda sia ritirata dal richiedente o l'Agenzia modifichi una decisione. L'Agenzia può inoltre riscuotere diritti in caso di ritiro di una precedente decisione a causa di una non conformità del titolare di un'autorizzazione o di un certificato.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato e le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796;
 - b) i certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2016/796;
 - c) le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;
 - d) ricorsi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.
3. L'Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, richiesti dal richiedente o da altra persona. In particolare riscuote corrispettivi per la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento (UE) 2018/545 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763.
4. L'Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).



*Articolo 3***Calcolo dei diritti e dei corrispettivi**

1. L'importo dei diritti e dei corrispettivi ammonta al totale dei seguenti elementi:
 - a) il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia; e
 - b) i pertinenti costi sostenuti dalle NSA per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia applica una tariffa oraria pari a 130 EUR.

*Articolo 4***Stima dei diritti e dei corrispettivi**

1. Su istanza del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dei diritti e dei corrispettivi connessi alla domanda o alla richiesta di servizi e comunica la data in cui sarà emessa la fattura.

Le NSA che partecipano al trattamento di una domanda forniscono all'Agenzia una stima non vincolante dei loro costi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), i quali saranno poi inclusi nella stima emessa dall'Agenzia.
2. Nel corso del trattamento di una domanda, l'Agenzia e le NSA effettuano un monitoraggio dei costi. Su richiesta del richiedente, l'Agenzia informa quest'ultimo se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15 %.
3. Se il trattamento di una domanda ha una durata superiore a un anno, il richiedente può richiedere una nuova stima.
4. Se è stata presentata una richiesta per il rilascio di stime e dei rispettivi aggiornamenti, i termini stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 4, e dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 possono essere sospesi per un massimo di dieci giorni lavorativi.

*Articolo 5***Condizioni di pagamento**

1. L'agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 30 giorni di calendario dalla data:
 - a) della decisione dell'Agenzia o della commissione di ricorso; oppure
 - b) di conclusione del servizio prestato; oppure
 - c) del ritiro di una domanda; oppure
 - d) di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda.
2. La fattura indica in dettaglio:
 - a) il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia; e
 - b) se del caso, i costi addebitati per ciascuna NSA competente. Questi elementi sono specificati indicando il compito eseguito e il tempo impiegato oppure le tariffe fisse per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale.
3. Le NSA forniscono all'Agenzia una dichiarazione dei costi per il loro contributo, da allegare alla fattura emessa dall'Agenzia, al più tardi quando l'Agenzia ne fa richiesta. La dichiarazione dei costi indica in dettaglio il modo in cui tali costi sono stati calcolati.
4. I diritti e i corrispettivi sono espressi e pagabili in euro.
5. L'Agenzia comunica ai richiedenti la decisione ed emette la fattura tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.
6. L'Agenzia può emettere fatture per importi intermedi ogni 6 mesi.
7. Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi va effettuato tramite bonifico sull'apposito conto bancario dell'Agenzia.
8. I richiedenti si accertano che l'Agenzia riceva il pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di tutte le spese bancarie legate a tale pagamento, entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura.



9. Se il richiedente è una piccola o media impresa, l'Agenzia considera richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e richieste di pagamento a rate.

Ai fini del presente regolamento, per piccola o media impresa si intende un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

10. Le NSA ricevono il rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9.

Articolo 6

Mancato pagamento

1. Se l'Agenzia non riceve il pagamento entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare fino al ricevimento del pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

2. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

3. Nei casi in cui l'Agenzia sia in possesso di prove che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato.

4. L'Agenzia può inoltre rifiutare una nuova domanda se il richiedente non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione e approvazione eseguiti o per servizi prestati dall'Agenzia, a meno che il richiedente non abbia nel frattempo corrisposto gli importi dovuti per i suddetti compiti o servizi.

5. L'Agenzia intraprende tutte le appropriate azioni legali atte a garantire il pagamento integrale delle fatture emesse. A tal fine le NSA che hanno presentato una dichiarazione di costi per il rimborso sostengono l'Agenzia in questo processo.

Articolo 7

Ricorso e diritti di ricorso

1. L'Agenzia riscuote diritti per ciascun ricorso respinto o ritirato.

2. I diritti di ricorso ammontano a 10 000 EUR oppure, se inferiore, a un importo pari a quello dei diritti applicati per la decisione impugnata.

3. Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente delle condizioni di pagamento. A decorrere dalla data di notifica della fattura, il ricorrente dispone di 30 giorni di calendario per il pagamento della fattura.

4. Il richiedente può rivolgersi alla commissione di ricorso per contestare i diritti e i corrispettivi fatturati.

Articolo 8

Pubblicazione e revisione delle tariffe


1. L'Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria di cui all'articolo 3.

2. Le NSA pubblicano le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all'Agenzia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b. Se una NSA applica una tariffa fissa, specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica.

3. Sul sito web dell'Agenzia è indicato un link alla pagina contenente tale informazione.

4. L'Agenzia include nella relazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 le informazioni relative agli elementi alla base della tariffa oraria, i risultati finanziari e le previsioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



*Articolo 9***Procedure dell'Agenzia**

1. Al fine di distinguere le entrate e le spese derivanti dalle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'Agenzia:
 - a) dispone l'accredito e la custodia del reddito generato dai diritti e dai corrispettivi su un conto bancario separato;
 - b) redige una relazione annuale sulle entrate e spese totali attribuibili alle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi e sulla struttura e l'andamento dei costi.
2. Se al termine di un esercizio finanziario le entrate totali derivanti dai diritti e dai corrispettivi superano il costo totale delle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi, l'eccedenza è conservata in una riserva di bilancio ed è utilizzata per affrontare disavanzi o eccedenze in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.
3. È garantita la sostenibilità del reddito derivante da attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi.

*Articolo 10***Valutazione e revisione**

1. Il regime per i diritti e i corrispettivi è valutato ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell'Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate ed è legato al documento unico di programmazione dell'Agenzia.
2. In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, la Commissione corregge all'occorrenza l'importo dei diritti e dei corrispettivi.
3. Alla luce delle informazioni fornite dall'Agenzia nella sua relazione annuale di cui all'articolo 8, il presente regolamento sarà sottoposto a revisione entro il 16 giugno 2022 in vista della progressiva introduzione di diritti fissi

*Articolo 11***Disposizioni transitorie**

Nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/545 e all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763, il lavoro svolto prima della presentazione della domanda all'Agenzia non è coperto dai diritti e dai corrispettivi di cui al presente regolamento ed è invece soggetto alla legislazione nazionale.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1490



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/765 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾, l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.
- (2) Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.
- (4) Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1º maggio 2016» è sostituita dalla data del «1º giugno 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente


Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/766 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 70 %, congelate	105,7	0	AR
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	127,4	0	AR
		126,2	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> congelati	247,1	16	AR
		242,0	17	BR
		328,9	0	CL
		239,5	18	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	325,2	0	BR
		310,1	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	475,7	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	243,7	13	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE1492



DECISIONE (UE, Euratom) 2018/767 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 78/639/Euratom, CECA, CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha fissato per le prime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto il periodo dal 7 al 10 giugno 1979.
- (2) Si rivela impossibile tenere le none elezioni durante il corrispondente periodo del 2019.
- (3) È opportuno pertanto fissare un altro periodo elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto è fissato, per le none elezioni, dal 23 al 26 maggio 2019.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio

Il president

K. VALCHEV

⁽¹⁾ GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

⁽²⁾ Parere del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 78/639/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le prime elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GUL 205 del 29.7.1978, pag. 75).



DECISIONE (UE) 2018/768 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 55ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).
- (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della convenzione COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) può modificare l'allegato, appendice C, della convenzione COTIF, in particolare i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
- (4) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al RID.
- (5) Al fine di adattare l'allegato del RID al progresso tecnico e scientifico, è essenziale che il comitato di esperti RID adotti modifiche riguardanti norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi. Lo scopo di tali modifiche è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
- (6) Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte.
- (7) Nella sua 55esima sessione, che si terrà il 30 maggio 2018, il comitato di esperti RID deve adottare una decisione sulle modifiche del RID.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di esperti RID, poiché la decisione adottata dal comitato vincolerà l'Unione,
- (9) La posizione dell'Unione in sede di 55ª sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basarsi sul testo accluso alla presente decisione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 55ª sessione del comitato di esperti RID nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



I rappresentanti dell'Unione del comitato di esperti RID possono concordare modifiche minori per quanto riguarda i documenti di cui al testo accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2


Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV



ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'Unione
1	OTIF/RID/CE/GTP/2017/1	Numero di identificazione del pericolo per i numeri UN 3166 e 3171	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche
2	OTIF/RID/CE/GTP/2017/3	Trasporto di merci pericolose come colli a mano o bagagli registrati	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con la modifica
3	OTIF/RID/CE/GTP/2017/5	102ª sessione del WP.15 (Ginevra, dall'8 al 12 maggio 2017)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
4	OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1	Progetto di elenco delle correzioni 2 all'edizione 2017 del RID	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
5	OTIF/RID/CE/GTP/2017/8	Gruppo di lavoro informale sulle liste di controllo per il riempimento e lo svuotamento dei vagoni cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti (Firenze, dall'11 al 13 luglio 2017)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
6	OTIF/RID/CE/GTP/2017/15	Testi consolidati adottati dalle riunioni congiunte negli anni 2016 e 2017 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2016	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
7	Ibidem	Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente	—	—
8	Ibidem	Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UNECE – OTIF	Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente	Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta
9	OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8	Trattini doppi al punto 4.3.3.5.	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
10	OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10	Disposizioni transitorie	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
11	OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12	Modifica proposta del punto 2.1.3.5.5 nel documento OTIF/RID/CE/GTP/2017/15	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
12	OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16	103ª sessione del WP.15 (Ginevra, dal 6 al 10 novembre 2017)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente



DECISIONE (UE, Euratom) 2018/769 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo neerlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Tre seggi di membri del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Dirk WESTENDORP, Jan SIMONS e Joost VAN IERSEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020:

- il sig. A.P. August MESKER, *Member Supervisory Council and Member Financial Audit Committee at Hivos*,
- il sig. R.A.C. René BLIJLEVENS, *Secretary of the Foundation for Sustainable (Micro) Pensions in Developing Countries*,
- il sig. T.J.M. Thom VAN MIERLO, *former senior consumer affairs officer and secretary self-regulation dialogue at the Social Economic Council*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018


Per il Consiglio

Il Presidente

K. VALCHEV

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2018/770 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 ⁽⁴⁾ del Consiglio, il sig. Esteban MAS PORTELL è stato sostituito dal sig. Marc PONS i PONS in qualità di supplente. Il 9 giugno 2016, con decisione (UE) 2016/991 ⁽⁵⁾ del Consiglio, il sig. Marc PONS i PONS è stato sostituito dalla sig.ra Pilar COSTA i SERRA in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Pilar COSTA i SERRA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT *Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de las Illes Balears*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. VALCHEV


⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/991 del Consiglio, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 14).



DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2018

relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.
- (2) Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto.

Articolo 2

I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato.


*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.




ALLEGATO

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Prodotti e uso previsto	Caratteristiche essenziali	Sistema applicabile
Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto	Per tutte le caratteristiche essenziali	1+

18CE1497



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017)

Pagina 6, articolo 1, punto 7), lettera b), al nuovo articolo 47 terdecies, lettera b):

anziché: «b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 47 sexies, all'articolo 47 septies, paragrafo 2, all'articolo 47 decies, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni;»

leggasi: «b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 47 sexies, all'articolo 47 septies, paragrafo 2, all'articolo 47 decies, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni;».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 26 febbraio 2018)

18CE1498

Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017)


Pagina 18, articolo 2, punto 30, al nuovo articolo 369 septdecies, paragrafo 3, lettera e):

anziché: «e) numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 3.»

leggasi: «e) numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 26 febbraio 2018)

18CE1499



Rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 23 dicembre 2015)

Pagina 102, articolo 89, paragrafo 2:

il formato dell'articolo 89, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 71, l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 83, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Inoltre, fatti salvi l'articolo 71, l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 87. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

L'obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche nel caso in cui l'esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all'importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.»


(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 11 dell'8 febbraio 2016)

18CE1500


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-057) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 7 2 3 *

€ 9,00

